SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA ----

220^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA, indi del Vice Presidente GATTO e del Presidente FANFANI

INDICE

| COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN- CHIESTA SUL FENOMENO DELLA « MA- | d'iniziativa del senatore Di Prisco e di altrı senatori; «Disciplina dei diritti dei | | |
|--|--|--|--|
| FIA » | lavoratori nelle aziende pubbliche e pri- | | |
| Elezione di Segretario Pag. 11799 | vate» (240), d'iniziativa del senatore Zuc- calà e di altri senatori; «Norme per la | | |
| CONGEDI | tutela della libertà sindacale e dei lavo- ratori nelle aziende » (700), d'iniziativa del | | |
| DISEGNI DI LEGGE | senatore Torellı e di altri senatori: | | |
| Annunzio di presentazione | ALBANI | | |
| Presidente | « Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capi- | | |
| « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro » (738); « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » (8), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » (56), | tolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza » (924) (Approvato dalla Camera dei deputati): GIANQUINTO | | |
| berta e della digilità dei lavoratori» (56), | Annunzio | | |

4 DICEMBRE 1969

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

TORTORA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Biaggi per giorni 2, Mazzarolli per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di elezione di Segretario della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia »

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia » in Sicilia, nella seduta di ieri, ha proceduto alla elezione di un segretario in sostituzione del senatore Mannironi, entrato a far parte del Governo. È risultato eletto il senatore Bisantis.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

Bonaldi, Biaggi, Bergamasco, Veronesi, Chiariello, Bosso e Robba. — « Interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti i benefici aggiuntivi a favore dei de-

corati e mutilati e invalidi di guerra per la determinazione dello stipendio pensionabile » (982).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia. — « Disposizioni penali a tutela delle minoranze nazionali e linguistiche » (878), previo parere della 1ª Commissione.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro » (738); « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » (8), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » (56), d'iniziativa del senatore Di Prisco e di altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private » (240), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende » (700), d'iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luo-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

ghi di lavoro »; « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori », d'iniziativa del senatore Di Prisco e di altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private », d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende », d'iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori.

È iscritto a parlare il senatore Cavezzali. Ne ha facoltà.

C A V E Z Z A L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 738 è giunto al nostro esame con la definizione ormai acquisita di statuto dei lavoratori (« Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro »), in conformità alle norme della Costituzione.

Il lavoro compiuto dalla 10° Commissione, egregiamente illustrato nella relazione del senatore Bermani sottoposta all'Assemblea dopo un dibattito vivace e prolungato, ha perfezionato e completato il progetto presentato dal compianto Ministro del lavoro, onorevole Brodolini, redatto nella sua ispirazione profondamente umana e pervaso del suo amore sincero per gli ideali del mondo del lavoro.

L'opera di perfezionamento compiuta dalla 10^a Commissione ha tenuto conto, come sappiamo, dell'apporto scaturito dai diversi progetti di legge presentati da vari gruppi politici, estremamente impegnati dal valore morale e giuridico del provvedimento, e tutti perfettamente tesi, anche nella diversità di opinioni e di vedute che la materia per se stessa poneva, alla realizzazione degli obiettivi di fondo che il progetto Brodolini presentava, e cioè la tutela della libertà e della dignità umana del lavoratore nell'ambiente del lavoro e la difesa delle libertà sindacali e del loro esercizio.

Giustamente si è scritto e si è detto da più parti che con il disegno di legge che va sotto il nome di statuto dei lavoratori crolla e viene sepolta una ideologia ottocentesca che considerava il posto di lavoro come dominio assoluto dell'imprenditore e l'azienda come l'ambiente dove certi diritti non operano. Questo sia per quanto attiene al lavoratore come cittadino sia per quanto attiene al sindacato, considerato spesso non come soggetto naturale e legittimo nell'esercizio delle sue attività a livello dell'impresa, ma come elemento estraneo la cui attività ha visto spesso gravi limitazioni soprattutto con pratiche antisindacali e discriminatorie verso i lavoratori e specialmente verso i dirigenti sindacali chiamati alla tutela degli interessi dei lavoratori stessi.

Che la situazione sia tale da richiedere norme che il disegno emendato dalla Commissione lavoro contiene lo dimostra il risultato dell'indagione conoscitiva compiuta dalla Commissione stessa, indagine che ha messo in evidenza che la realtà negli ambienti di lavoro, al di là delle vive testimonanze dei membri delle commmissioni interne, dei rappresentanti sindacali e dei semplici lavoratori, non risponde certo alle precise garanzie che la Costituzione afferma valide per tutti i cittadini anche al di là dei cancelli degli stabilimenti industriali, anche dietro i banchi dei grandi magazzini, sia per le imprese private che per quelle pubbliche.

Le testimonianze rese davanti alla Commissione dai lavoratori dell'Italsider non sono diverse da quelle rese dai lavoratori della Pirelli. E guando si parla di diritti fondamentali non può esistere discriminazione tra grandi e piccole aziende e la dimensione dell'unità di impresa non può essere più un elemento distintivo, come non può essere un elemento distintivo il settore di appartenenza, industriale, commerciale o agricolo che sia. Parimenti dicasi per l'affermazione della libertà sindacale come diritto libero di associazionismo, garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro, teso a sottrarre il lavoratore ad ogni atto di rappresaglia e di discriminazione per il libero consenso a tale libertà, senza che ad esso lavoratore derivino conseguenze lesive ai fini del rapporto di lavoro

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

e del suo svolgimento, e al fine di evitare ad esso ogni pregiudizio alla sua libera partecipazione all'attività sindacale. La costituzione di rappresentanze sindacali in seno all'azienda, il diritto dei lavoratori di riunirsi nei luoghi di lavoro ovvero il diritto di assemblea, le garanzie per i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, le norme relative al diritto di affissione, ai permessi retribuiti, ai locali per le rappresentanze sindacali, le norme per la raccolta dei contributi fanno parte tutti di un contenuto che attiene alla parte che investe non tanto il singolo lavoratore quanto il sindacato nella sua peculiare attività.

Una legislazione quale deriva dal disegno di legge al nostro esame, mentre si presenta necessaria per l'attuazione di inderogabili principi costituzionali, si presenta anche, a mio avviso, accettabile perchè non è lesiva dell'autonomia dell'organizzazione sindacale; mentre si presenta indispensabile per la tutela del singolo lavoratore, là dove la disciplina dei vari aspetti dei rapporti di lavoro si presenta lacunosa e incerta e non assicura quindi la generale applicazione, essa viene a sostenere legittimamente l'azione sindacale e quanto la stessa ha già prodotto sul terreno della contrattazione per aspetti che investono la generalità degli associati, in un campo dove l'uniformità del diritto, la generalità della sua applicazione e l'efficacia della norma si presenta come un sostegno indispensabile del sindacato e delle sue funzioni. Si tratta quindi di superare una tendenza che mirava in passato a considerare la norma legislativa valida soltanto per il singolo, in un rapporto di lavoro slegato e disgiunto dagli aspetti generali dei diritti dei lavoratori e si tratta anche di superare in pari tempo una tendenza che, al di là dell'attuazione meccanica dell'articolo 39 della Costituzione, travalichi ogni rigido e ristretto giuridicismo e l'istituzionalismo del sindacato. La libertà e l'autonomia del sindacato non vengono però lese ma esaltate da un provvedimento come il disegno di legge in esame che appunto pone in essere precise norme a tutela dell'attività sindacale e del suo esercizio. Qualcuno ha voluto appellarsi

alla cosiddetta legislazione di sostegno, termine a mio avviso improprio se dovessimo pensare che il sindacato tragga le sue forze da norme giuridiche più che dall'intrinseca volontà dei suoi soci, ma termine proprio e accettabile se si considera che per se stessa la norma giuridica, come nel nostro caso, viene a dare maggiore certezza ed efficacia a diritti che la stessa contrattazione collettiva ha cercato di porre in essere a vantaggio del singolo lavoratore e del sindacato come tale.

Credo quindi che sia superfluo riproporre in questa sede tesi che si richiamano al rifiuto pregiudiziale verso qualsiasi intervento legislativo nel campo dei problemi del lavoro, come è superfluo cogliere occasione e pretesto per rispolverare vecchie tesi sulla tassatività della legge, perchè la stessa venga a regolamentare sempre e in tutti i casi ogni aspetto che riguardi il rapporto individuale e collettivo di lavoro. Come si deve rifuggire da ogni paternalismo legislativo che voglia mortificare l'azione sindacale come mezzo di tutela dei lavoratori, così rivela tutta la sua insufficienza e il suo limite quella posizione arroccata a difendere oltranzisticamente e fuori tempo un contrattualismo fine a se stesso. Ogni volta che la legge interviene per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno e libero sviluppo dell'azione sindacale e quindi della stessa contrattazione, la legge svolge un suo ruolo e lo Stato assolve al suo doveroso impegno. Non si deve quindi parlare in tal caso di interferenze e tanto meno di illecite ingerenze dello Stato nelle cose del sindacato, perchè in caso diverso, se la legge non intervenisse, avremmo un'assenza non giustificata e quindi un'indifferenza dello Stato che suonerebbe negativa e pregiudizievole rispetto ad una realtà che vede non la libera esplicazione ma spesso la mortificazione dei diritti affermati dalla Costituzione.

Penso quindi che non sia il caso di chiamare in causa l'ampio dibattito e le dispute su tutti i temi relativi all'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione nè rispolverare contrapposizioni tra le tesi e i convincimenti espressi nel tempo dalle diverse ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

centrali sindacali, ma semmai prendere atto che l'evoluzione naturale ha portato le stesse centrali sindacali ad avere ormai posizioni sempre più ravvicinate ed unite su gran parte della materia assunta a contenuto del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Ho desiderato affermare ciò per quanto attiene alle questioni di principio che potrebbero assumere quasi carattere pregiudiziale, ma altri aspetti di ordine generale meritano, a mio avviso, di essere ancora sottolineati.

Passando all'esame del provvedimento nella sua struttura, in concreto si può infatti osservare: primo, la tutela dei diritti fondamentali della personalità del lavoratore di cui al titolo primo del disegno di legge. Le norme vietano iniziative che violano il rispetto della persona umana quali le ispezioni corporali, le perquisizioni all'interno dell'azienda, salvo che siano rese necessarie dalla tutela del patrimonio aziendale, l'impiego di guardie giurate, di mezzi tecnici con circuiti televisivi interni per controllare l'attività del prestatore di lavoro, realizzando con tali divieti postulati costituzionali inderogabili.

Sempre nell'ambito di questa materia pertanto vanno considerate opportune le modifiche introdotte dalla Commissione riguardanti le visite mediche di controllo con l'abolizione dei medici di fiducia dell'azienda e l'utilizzo dei servizi medici previdenziali, a parte il problema della loro presente efficienza e struttura.

Così in materia di disciplina aziendale appare essenziale l'introduzione, compiuta dalla Commissione, del diritto del lavoratore ad essere sentito e a contestare i provvedimenti disciplinari prima della loro applicazione, secondo i principi basilari del nostro ordine giuridico.

Per la materia relativa alle libertà sindacali di cui al titolo secondo del disegno di legge, il provvedimento al nostro esame nella sua articolazione realizza il divieto delle discriminazioni di natura sindacale, politica, religiosa nelle assunzioni, nei licenziamenti e nelle promozioni, il divieto di ostacolare direttamente o indirettamente la libertà dei lavoratori di associarsi al sindacato, di impedire lo sviluppo delle organizzazioni sindacali, di creare sindacati gialli o padronali, il divieto di ostacolare direttamente o indirettamente, attraverso misure intimidatorie, di rappresaglia, di discriminazione come i premi antisciopero, l'esercizio vero del diritto di sciopero.

Così statuendo quindi, il disegno di legge perviene all'affermazione concreta degli elementi sostanziali del principio della libertà sindacale sancito dalla Costituzione (art. 39, 1° comma) dalla convenzione n. 98 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e di tutte le altre convenzioni già ratificate dall'Italia ma di fatto non applicate nella legislazione interna, a parte quanto affermato nella stessa Carta sociale europea in questa materia.

Infine, nella parte relativa ai riconoscimenti dei diritti sindacali di cui al titolo terzo, il disegno di legge realizza elementi fondamentali: il diritto di riunione in assemblea nei locali dell'azienda con la partecipazione dei rappresentanti sindacali esterni, il diritto di raccogliere i contributi dei lavoratori a favore delle organizzazioni sindacali, la tutela dei dirigenti sindacali, soprattutto di fronte al noto fatto dei licenziamenti, delle rappresaglie e dei trasferimenti. In sostanza il disegno di legge pone sul piano dell'efficacia generale punti base già acquisiti dalla contrattazione collettiva o che comunque sono oggetto dei punti più qualificanti delle rivendicazioni di tutti i sindacati.

Se in linea generale le modalità di applicazione di certe norme possono anche essere rinviate alla contrattazione collettiva, una iniziativa organica su questa materia, ripeto, non solo non contrasta con i principi della libertà e dell'autonomia sindacale, ma viene in realtà a colmare, come abbiamo constatato, una grave e persistente lacuna della nostra legislazione del lavoro, avvertita in tutti gli ambienti e che crea ogni giorno gravi problemi al sindacato nella sua effettiva funzione di tutela sul posto di lavoro.

Come ha affermato il relatore, il disegno di legge è uscito dai lavori della decima ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

Commissione rielaborato per più parti, completato e perfezionato, per comprendere aspetti importanti di una realtà che non era interamente rispecchiata nella sua evoluzione e per tener conto anche di apporti di diverse esperienze sindacali e politiche. Dobbiamo riconoscere che la materia stessa richiedeva l'adempimento di tale sforzo cui la Commissione si è sottoposta, pervenendo a soluzioni di più ampie maggioranze e l'assunzione di tale responsabilità non può lasciarci indifferenti.

Le aspettative dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e di tutto il mondo del lavoro, soprattutto dopo le lotte contrattuali impostate in gran parte proprio sui diritti sindacali, non potevano trovare nella Commissione lavoro del Senato prima, come non possono trovare oggi nell'Assemblea, che la più completa rispondenza, secondo quella sensibilità che il Parlamento ha sempre dimostrato per i problemi reali del Paese.

È certo che la nostra responsabilità, impegnata a legiferare e a statuire in questo momento su materia così viva e preminente, come la realtà dell'impresa nei suoi aspetti umani e civili oltre che produttivi, non può e non deve indulgere ad atteggiamenti facili o superficiali o a tentazioni strumentali, ma non può nemmeno arretrare su posizioni non rispondenti alla realtà, al vero e al giusto, pur rimanendo sempre nella logica politica e sociale del disegno di legge.

È certo che, volendo realizzare il tutto e il meglio ad un tempo, si può uscire e deviare da questo doveroso senso di responsabilità, o per avanzare oltre il reale, o, peggio, per retrocedere oltre il limite che è imposto oltre che dalla nostra stessa sensibilità, dai lavoratori che ci guardano e attendono questo provvedimento. Qualche superamento nel disegno di legge uscito nel complesso e faticoso lavoro della Commissione. c'è stato però, direi, più dal punto di vista tecnico legislativo che di merito. Mi riferisco all'inclusione per esempio dell'articolo 11-bis sulle commissioni interne che viene ad inserire nel disegno di legge la disciplina di un istituto che ha una sua tradizione, una sua disciplina ed una sua posizione rispetto al sindacato stesso nella realtà aziendale. Nell'atto stesso in cui l'articolo 11 mira a realizzare la presenza del sindacato nell'azienda, con l'articolo 11-bis si rimane in una doppia logica non apprezzabile dal punto di vista concettuale e legislativo. L'osservazione non cade ove si guardi alla sostanza ed allo stretto merito, per cui sappiamo che nella realtà dell'azienda la suddivisione dei compiti fra i due istituti (commissione interna e sindacato) si è naturalmente evoluta sempre più e meglio specificando i compiti e l'attività del sindacato e sempre più e meglio riportando la funzione della commissione interna nei suoi limiti di attività.

Tutta una realtà si muove con velocità sorprendente e, cristallizzando situazioni che trovano da sole il loro svolgimento, non si rende sempre un chiaro servizio agli obiettivi principali, per perseguirne altri che nel disegno di legge in esame dovrebbero essere solo secondari. Il rapporto tra sindacato e commissione interna rientra in questo caso.

Altro tema di fondo che appare nel disegno di legge n. 738 come parte aggiunta impropriamente, è quello del collocamento dell'articolo 25-quinquies. Diremo, con più ragione, che la sua presenza risponde forse più all'urgenza di dare soluzione affrettata ad un problema da troppo tempo rinviato che alla proprietà del modo e del come della sua soluzione. È noto come i sindacati facciano del collocamento, come dell'istruzione professionale, due temi di fondo che richiedono un intervento legislativo urgente e anzi unitariamente, e con generale convergenza, tutte le centrali sindacali, per le stesse materie, hanno emesso importanti pronuncie in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, senza toccare gli interventi svolti in argomento da tutti i gruppi politici in quest'Aula, in più occasioni, proprio sul collocamento e sull'istruzione professionale. Ora, mentre lo stretto merito dell'articolo 25-quinquies non può che trovarci consenzienti, rimane sempre in esame la valutazione di tale inclusione, certamente impropria, nel disegno di legge, non per un formale riferimento

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

alla materia e alla logica del provvedimento stesso, ma per il timore e la preoccupazione che con tale rimedio si voglia, non dico accantonare il problema più generale della revisione della disciplina del collocamento, ma comunque rinviare e cercare una pausa di un problema che viceversa non può tollerare ulteriori dilazioni, e che richiede provvedimenti razionali ed organici che rielaborino ed aggiornino tutta la materia, tenendo presenti appunto le pronuncie già presentate in argomento dalle organizzazioni dei lavoratori.

Come ho sottolineato nella prima parte del mio intervento, la Commissione lavoro ha perfezionato in più punti il testo del disegno di legge n. 738 e tra questi non possono passare senza commento le modifiche relative alla disciplina della legge 15 luglio 1966, n. 604, relativa alle norme sui licenziamenti individuali, soprattutto per quanto affermato all'articolo 10 che fissa l'obbligo per lo stesso datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovute fino alla data della reintegrazione.

Nessuno si può nascondere l'importanza del principio ed il valore delle modifiche apportate dalla Commissione e le loro conseguenze pratiche. D'altra parte ognuno sa quale sia stata l'esperienza applicativa della legge sulla giusta causa e come la penale in essa prevista non abbia svolto altro che il ruolo di semplice remora (come già altri oratori hanno ricordato), insufficiente a tutelare il principio nella lesione del diritto, risolvendosi quasi sempre, nella lungaggine delle procedure, in una pura monetizzazione del danno e non nella reintegrazione al posto a cui aspira il lavoratore leso.

Che si possano configurare alla luce degli effetti pratici della norma possibili deviazioni, ognuno lo può affermare, ma non basta questo per negare il valore di un principio di portata così generale.

Qualche riflessione invece si impone per la modifica apportata al 1º comma dell'articolo 11, là dove si rimette l'iniziativa della costituzione della rappresentanza sindacale non più alle associazioni come tali, come è precisato dai punti a) e b) del comma stesso, ma ai singoli lavoratori iscritti, con ciò riproponendo un tema di ampio dibattito svolto tra le stesse centrali sindacali. Ciò non per negare il valore di principio delle modifiche stesse che rimettono al singolo soggetto, al lavoratore, l'iniziativa dell'associazionismo, ma per gli aspetti di fatto che sono noti e che portano a non responsabilizzare le associazioni centrali sindacali, come nel testo primitivo, forse in modo più opportuno, si codificava valendosi di un dato di esperienza di un certo valore.

Prima di concludere voglio sottolineare il valore di altre norme innovative adottate dalla Commissione, proprio per il significato che esse vengono ad assumere; in particolare mi riferisco all'articolo 6-ter in merito alla tutela della salute e dell'integrità fisica con il diritto dei lavoratori di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e all'articolo 6-quinquies che sanziona il diritto alla gestione dell'attività ricreativa, culturale e assistenziale; sono problemi diversi ma che entrambi da tempo si pongono al livello della realtà di impresa e che danno la dimensione più adatta nel primo caso all'evoluzione degli aspetti tecnologici dell'impresa con le relative gravi conseguenze sul lavoratore e nel secondo caso a quella parte umana e civile dell'impresa il cui sviluppo si afferma ogni giorno come indispensabile dato, nell'interesse diretto dei lavoratori e degli stessi imprenditori in una società più progredita e civile.

In questo quadro anche le norme relative ai lavoratori studenti tese a regolare i turni di lavoro per agevolare la frequenza ai corsi professionali e la preparazione agli esami si presentano indiscutibilmente come intese a risolvere uno dei più grandi drammi dei giovani lavoratori che una recente inchiesta condotta a titolo di campione nella zona industriale di Marghera da un grande quotidiano d'informazione ha reso di appassionante attualità.

Un'ultima considerazione mi sia consentita per la parte relativa al campo di appli-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

cazione delle disposizioni del disegno di legge in esame per affermare che anche quanto previsto dall'articolo 24-bis integra utilmente il disegno sottraendo il settore di appalti di opere pubbliche al noto tentativo di evadere le norme, salvo giustamente il rischio della perdita delle varie concessioni e delle agevolazioni finanziarie e creditizie connesse agli appalti stessi.

Ma ancora più vasto significato assume la proposta di estensione - come dice l'articolo 24-ter — delle disposizioni ai dipendenti di enti pubblici a carattere economico; ciò che assicura sul piano generale l'applicazione di criteri che sono appunto più legati al valore fondamentale di principi umani e civili che non alla natura giuridica del rapporto stesso. E sempre per realizzare un'uniformità di applicazione, al di là di ogni distinzione settoriale che male si concilia con le profonde ragioni che sostanziano il provvedimento in esame, giustificata appare ancora la norma relativa all'emanazione di norme delegate per uniformare il trattamento giuridico dei dipendenti delle aziende di Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni.

Giustamente si afferma che ciò dovrà avvenire compatibilmente con il rapporto di impiego, la cui natura però, mi sia permesso di dire, di carattere imperativo ed unilaterale, ha subito le adeguate evoluzioni ed altre dovrà ancora subirne, così che non è da escludere la possibile applicazione di gran parte delle disposizioni contenute nel disegno anche al settore pubblico.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le osservazioni esposte si aggiungono, come semplice contributo, alle altre, vaste per numero e profonde, di altri oratori intervenuti nell'ampio, appassionato dibattito, teso, attraverso il più meditato esame, a definire nelle sue molteplici parti il disegno di legge contenente le norme sulla tutela della libertà, della dignità e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro.

Se il disegno in esame riuscirà, con la certa approvazione di questa Assemblea, a risolvere le aspirazioni dei lavoratori e ad assicurare loro che anche e soprattutto il luogo di lavoro potrà a ragione divenire il fulcro della società civile e democratica, allora questo disegno di legge, una volta approvato, farà sì che i lavoratori si sentiranno sempre più partecipi della vita delle nostre istituzioni e sempre più legati alle sorti dello Stato democratico da cui i lavoratori, primi protagonisti, si sentono oggi troppo distaccati. E grande sarà il merito del Senato della Repubblica se avrà comunque contribuito a colmare questo distacco. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Oliva. Ne ha facoltà.

O L I V A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, il senatore Torelli, che ha aperto questo dibattito con un discorso coraggioso ed onesto, in cui l'obiettività del giurista e la saggezza dell'esperto dei problemi del lavoro si sono esemplarmente associate ed espresse, ha già enunciate le riserve che la Democrazia cristiana non può non avere di fronte al testo legislativo che sta al nostro esame, così come è uscito dal pur generoso impegno della 10° Commissione, che peraltro — a mio parere — si è risolto in un notevole e non sempre vantaggioso distacco dalla originaria proposta del Governo.

Non deve quindi sorprendere nessuno se io ripeto che, nel quadro di una convinta adesione della mia parte al provvedimento presentato, a nome del primo Governo Rumor, dal compianto Ministro Brodolini nel giugno del corrente anno, il Senato — e in primo luogo i partiti che sono tuttora politicamente impegnati a quella solidarietà di sostegno al Governo che è stata confermata dal voto di fiducia al secondo Governo Rumor — dovrà saper operare, attraverso significativi emendamenti, una riconduzione del disegno di legge al suo originario spirito costruttivo.

Non parlo beninteso di materiale riconduzione letterale, parlo dello spirito originario, che deve rimanere garantito — ora come allora — dalla confluenza delle volontà politiche di tutti i partiti del centro-sinistra.

220° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

Con questo non si vuol negare che la 10° Commissione abbia compiuto un apprezzabile lavoro di approfondimento e di analisi, ma non sempre l'esito di tale lavoro appare coerente col quadro politico al quale ho accennato prima e che a me sembra essenziale: anche perchè, nell'urgenza di portare tempestivamente il provvedimento in Aula, troppe volte l'esito delle votazioni interne della Commissione è stato falsato dalle forzate assenze dei commissari democristiani, costretti ad un insostenibile tour de force dalla necessità in cui attualmente si trovano di supplire all'assenza di ben 25 colleghi impegnati al Governo, di quasi un quinto cioè della consistenza del loro Gruppo.

È un problema non solo regolamentare (mi sembra) ma anche politico, che mi permetto di segnalare alla Presidenza ed al quale occorrerà trovare una soluzione diversa dall'attuale, che in sostanza punisce ingiustamente proprio i partiti che hanno più gravose responsabilità di Governo, presumendo che, mentre le varie Commissioni e spesso la stessa Aula sono contemporaneamente riunite per l'esame di provvedimenti anche gravi, sempre importanti e tutti urgenti, i senatori del nostro Gruppo possano trasformarsi in una specie di squadrone di eclettici volteggiatori onnipresenti, costretti a correre qua e là per tappare i buchi suscettibili di determinare i risultati più gravi e le confusioni politiche più pericolose. Non parlo a caso: l'esempio dell'articolo 1... (Interruzione del senatore Albani).

La responsabilità di Governo è quella che è; se fosse condivisa da altri gruppi, questi inconvenienti regolamentari sarebbero certo minori.

L'esempio dell'articolo 1 del progetto Brodolini, che giunge in Aula mutilato nella sua parte più altamente civile, è quanto mai allarmante. Si è fatta una battaglia (ed è superfluo dire che sono stati i colleghi comunisti a volerla e a condurla) per cancellare dal testo governativo l'inciso finale che diceva: « nel rispetto delle altrui libertà ed in forme che non rechino intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale ».

Perchè? Non voleva forse tale inciso inquadrare la norma della libertà di opinione nel quadro giuridico e costituzionale caratteristico del nostro ordinamento democratico? Onorevoli colleghi, non vi può essere libertà individuale se essa non accetta la libertà altrui e se non si contempera con le esigenze del bene comune; e neppure vi possono essere persone o classi più libere di altre, autorizzate a crearsi uno spazio giuridico in cui la loro libertà abbia maggior peso, maggiore dignità, maggiore valore rispetto alle libertà minori e limitate di altre persone e di altre classi.

Questo purtroppo può succedere nei fatti: un prepotere di individui o di classi privilegiate, per forza economica o militare o feudale o anche culturale. I vari movimenti attuali di « potere operaio », « potere studentesco » non ne sono che la riprova. Ma è proprio contro questo privilegio di individui e di classi che noi vogliamo combattere, per fedeltà alla democrazia, per osservanza costituzionale.

Vorremmo dunque concludere questa nobile pagina parlamentare creando, o per lo meno prefigurando, con questa legge, un controprivilegio della classe operaia, quasi a rivalsa di una lunga attesa, in una visione di vendetta più che di liberazione e di pace sociale? Se questo è lo scopo della parte comunista, se si pensa di poter preparare per questa via la cosiddetta dittatura del proletariato (che poi è il primo, poveretto, a farne le spese) è chiaro che la mia parte non solo per fedeltà ai principi costituzionali di libertà e di parità democratica di tutti i cittadini, ma anche per coerenza insuperabile con le sue ispirazioni ideologiche, religiose, morali, non potrà che separare le sue responsabilità da una falsificazione così patente degli scopi di pacificazione e di elevazione sociale che il progetto Brodolini fissava ben chiaramente con la dizione dell'articolo 1 nella sua interezza.

Si è osservato che il richiamo alle libertà altrui non è necessario perchè deve intendersi sottinteso ad ogni norma del nostro ordinamento positivo; ma allora mi si consenta di osservare che tutto l'articolo 1 avrebbe potuto essere omesso. Quan-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

do mai infatti si è potuto pensare o supporre che i lavoratori, solo perchè tali, perdessero il diritto di manifestare il loro pensiero all'interno dei luoghi in cui prestano la loro opera? Forse la Costituzione si ferma sulla soglia della fabbrica, della scuola, dell'ufficio, della casa, della chiesa? Neanche per sogno! (Interruzione del senatore Albani). Che bisogno dunque ci sarebbe di dirlo per legge? Forse che i lavoratori non sono anch'essi cittadini di pieno diritto? Occorreva proprio distinguerli con la qualifica speciale di lavoratori? Evidentemente no!

Perchè dunque si volle dal ministro Brodolini e dal Governo di centro-sinistra l'articolo 1? Evidentemente per una solenne affermazione di principio, che desse luce giusta, solidale e costruttiva a tutta la legge, proprio per associare i diritti ai doveri e per togliere allo statuto dei lavoratori ogni significato trionfalistico di deteriore classismo e di sovversione aziendale, nel richiamo essenziale al rispetto della libertà di tutti gli altri ed all'insopprimibile esigenza di rendere giustizia anche all'azienda, cui il lavoratore è tenuto a dare lealmente e volenterosamente tutto il lavoro liberamente pattuito. Togliete questi due elementi di sostanza al quadro dell'articolo 1 e avrete davvero la misura dello svuotamento premeditato che si vorrebbe fare dell'articolo 1 del progetto, nella logica della sistematica opposizione condotta da determinati partiti al Governo di centro-sinistra.

Tra l'altro, è evidente che si vorrebbe creare il silenzio proprio intorno ad una libertà tipica del mondo dei lavoratori, la libertà di lavoro. È giusto parlare della libertà di sciopero, ma essa non può essere che il corrispettivo del diritto individuale e collettivo al lavoro: e questo è tanto vero che nessuno si sognerebbe di negare ad un sindacato il diritto di non proclamare lo sciopero mentre altri sindacati lo proclamano; così come nessun sindacato tollererebbe che i propri organizzati fossero costretti ad astenersi dal lavoro per uno sciopero proclamato da altri sindacati, a cui non abbia ritenuto di associarsi.

Dunque, non è solo questione di libertà individuale di lavoro, ma anche di libertà

sindacale e collettiva di lavoro. A maggior ragione, dunque, va riconosciuta e tutelata la libertà personale di lavoro, giacchè la libertà è dote inalienabile dell'individuo: e solo sulla libertà individuale (di opinione come di religione, come di voto, come di lavoro) può costruirsi la libertà di tutti, nel cui esercizio sta la forza e l'essenza della democrazia.

Alcuni colleghi mi hanno obiettato: ma questa è una legge intesa a tutelare la libertà dei lavoratori dentro i luoghi di lavoro, mentre il picchettaggio si svolge fuori dei cancelli dell'azienda. L'argomento non tiene, e sa troppo di Ponzio Pilato. La libertà del lavoratore continua dentro la fabbrica, ma evidentemente non può realizzarsi se al lavoratore si impedisce fisicamente o moralmente di entrare nel luogo del suo lavoro: altrimenti si riconoscerebbe ai picchetti quel diritto di serrata che mal tolleriamo, oggi, persino da parte del legittimo proprietario dell'azienda.

E che dire delle violenze fisiche, delle ingiurie feroci, del linguaggio incivile che sono entrati ormai nell'uso corrente del picchettaggio in questo autunno caldo, da parte di organizzazioni contro cui si pretenderebbe che le forze dell'ordine chiudessero gli occhi e le autorità dimenticassero la coscienza di un loro preciso dovere?

Non basta. È proprio dentro l'azienda che avvengono sempre più spesso gli attentati alla libertà di lavoro: invasioni di locali anche da parte di estranei all'azienda, minacce ai dirigenti, percosse e intimidazioni contro gli stessi compagni di lavoro che non siano pronti ad abbandonare la doverosa attività aziendale per uno sciopero proclamato all'improvviso dagli esagitati eroi della protesta perpetua, senza alcun riguardo alla possibilità di mettere così altri compagni, altri reparti nelle condizioni di dover sospendere la produzione e il lavoro.

Perchè questa dignità del lavoratore, questa sua libertà di opinione, questa volontà vera e profonda del lavoratore che non intende scioperare non deve essere tutelata alla pari con quella del lavoratore che sciopera?

220° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

Onorevoli colleghi, sfuggire a questi problemi per timore di apparire troppo poco a sinistra o appena un poco a destra sarebbe veramente un triste e pericoloso preavviso della crisi del Parlamento di fronte ai problemi di fondo del Paese, crisi che troppa gente ormai si industria e si compiace di accentuare e di aggravare.

Passo ad altro argomento per dichiararmi in perfetto accordo con il senatore Torelli e quindi in perfetto disaccordo con chi si è compiaciuto dell'abolizione del cosiddetto medico fiscale, che poi tale non è perchè se fiscale vuol dire quello che ha sempre voluto dire, fiscale diverrebbe proprio il medico previdenziale, ovviamente interessato a non trovare mai malato nessuno per non aggravare l'ente da cui dipende. Bisogna evitare di fare del datore di lavoro il presunto colpevole in ogni caso. Credetemi, onorevoli colleghi, di questo passo faremo una legge punitiva, non una legge pacificatrice. Ciò l'onorevole Brodolini aveva ben compreso: pur nella fierezza delle sue idee (non certo tenere verso i datori di lavoro) non aveva esitato a dare il suo nome a questo disegno di legge. Ma evidentemente si è capito ben poco della sua testimonianza e oggi lo si tratta quasi quasi ... come un democristiano!

Vorrei ora accennare alla sensazione di perplessità che ho provato leggendo varie introdotte dalla Commissione: la sensazione cioè che si sia maneggiato con una certa disinvoltura il linguaggio procedurale chiedendo, per esempio, la condanna del datore di lavoro a domanda dei lavoratori, oppure ipotizzando il ricorso dei sindacati contro il datore di lavoro che attenti alla libertà di sciopero; datore di lavoro che, a seguito di ciò, verrebbe sottoposto a processo e punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale non già per avere commesso i fatti imputati ed accertati, ma per non aver ottemperato ad un decreto che il pretore dovrebbe emettere in base ad un'istruttoria sommaria, in pendenza del giudizio contro il datore di lavoro stesso.

Povera procedura penale! Mentre discutiamo tanto per migliorarla a favore e ga-

ranzia dell'imputato, stiamo attenti a non creare uno *ius particulare* proprio in questo delicatissimo campo in cui è tanto facile fare un unico fascio del buono e del cattivo, dell'innocente e del colpevole.

Concludo, signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio breve intervento esprimendo la viva speranza che non mancherà al Senato e al Ministro (di cui ci è indispensabile la collaborazione) la doverosa pazienza di perfezionare il testo della legge recuperando ciò che di buono e di essenziale è stato tolto, sfrondando o limando ciò che è stato aggiunto, spesso con il metodo del processo alle intenzioni o dimenticando la esigenza di far corrispondere diritti a doveri. E soprattutto mi auguro, sia pure contro gli ovvi auspici dei nostri avversari politici, che questa legge, voluta dal Governo di centro-sinistra come mezzo di giustizia pacificatrice e collaborativa, riesca degna dello spirito di libertà democratica che è l'anima della nostra Costituzione, contro ogni privilegio di classe, qualunque essa sia, e capace altresì di favorire, non già di ostacolare o scoraggiare, quel fiducioso incontro tra capitale e lavoro, tra iniziativa privata e promozione pubblica, che ha reso possibile 25 anni di decisivo progresso economico e civile.

È questo progresso che noi auspichiamo stabile e continuo nella pace del lavoro e che vogliamo difendere con la forza operante del Parlamento e del Governo contro ogni tentazione di debolezza, contro ogni sforzo di eversione per un sicuro e pacifico avvenire del nostro popolo. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albani. Ne ha facoltà.

A L B A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, debbo dare conto anche in questa fase della discussione dei progetti di legge, che vanno sotto il nome di « statuto dei diritti dei lavoratori » della posizione che fin dagli inizi, alcuni mesi fa, ho assunto in apertura del dibattito alla 10° Commissione e che ho poi costantemente ribadito.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

So bene, anche per l'esperienza di questi mesi, ma soprattutto per l'esperienza di tutti questi anni, quanta poca comprensione ottenga e come sia difficile sostenere una posizione critica, se pur motivata, nei confronti di certi interventi legislativi che sono definiti di tutela dei lavoratori e di affermazione dei loro diritti.

C'è da rischiare l'impopolarità, con il rischio di trovarsi in qualche modo associati alle posizioni più reazionarie e di fare — come si dice — il gioco dei padroni. Tuttavia, per anni e anni, con una coerenza derivata da una convinzione che l'esperienza diretta con i lavoratori è andata sempre più rafforzando e alla quale non intendo venir meno anche e soprattutto in questa occasione, ho costantemente avvertito i lavoratori di diffidare e comunque di non fare troppo conto e di non lasciarsi illudere dalle tutele legislative e dalle regolamentazioni giuridiche.

A maggior ragione mi sento di dover ripetere loro questo avvertimento da questo seggio e di fronte alla proposta di legge che è al nostro esame. Mi si intenda bene, però, per non essere male inteso: non è sfiducia e rifiuto in generale nei confronti della legge di tutti gli interventi legislativi in materia di lavoro e dei rapporti di lavoro; non si tratta nemmeno della disputa, che pure ci ha occupati per molto tempo, generando non a caso contrasti tra le stesse organizzazioni sindacali e anche al loro interno, attorno all'alternativa tra la legge e il contratto. Quella disputa, radicalizzando l'alternativa, nascondeva al fondo la pretesa di molti di ridurre il sindacato e la contrattazione a fatti meramente tecnici ed economicistici, accompagnandosi ad una affermazione di autonomia del sindacato che sottintendeva sostanzialmente una sua pretesa neutralità o spoliticizzazione e quindi la sua completa integrazione nel sistema. Niente contrapposizioni manichee, perciò, tra intervento legislativo e contrattazione sindacale, tra azione politica a livello istituzionale e sviluppo delle autonomie collettive e, nel caso in esame, dell'azione diretta dei lavoratori fondata sulla loro crescente consapevolezza e solidarietà, sull'esercizio diretto del loro potere là dove sono direttamente impegnati con tutta

la loro personalità a realizzare, con il lavoro, se stessi e la società.

C'è allora una domanda precisa da porsi, quando con lo strumento legislativo si intende intervenire in quel fondamentale rapporto personale e sociale un fondamentale momento di incontro e quindi di sviluppo, o di oppressione, della persona e della società - qual è appunto il rapporto di lavoro e l'azione dei lavoratori. Una domanda che si pone anche e soprattutto di fronte a questa proposta di legge che vuole essere lo statuto dei diritti, delle libertà e dell'azione dei lavoratori nei loro rapporti con i padroni-imprenditori, pubblici o privati che siano. La domanda è questa: quanto e come serve l'intervento legislativo. tenuto conto anche del particolare momento storico, ad accrescere, ad estendere la presa di coscienza dei lavoratori, la loro piena consapevolezza che tanto più potranno contare realmente, tanto più potranno esercitare un effettivo dominio umano, collettivo e sociale, realizzando pienamente se stessi e partecipando direttamente a costruire la società, quanto più e solo nella misura in cui loro stessi si faranno carico dell'esercizio dei loro diritti, della difesa dei loro interessi, della realizzazione delle loro aspirazioni di cittadini lavoratori, proprio là dove lavorano? Quanto e come stimola, sollecita ed aiuta i lavoratori in questo senso, rimuovendo ostacoli di carattere giuridico, economico, sociale e culturale perchè possa pienamente dispiegarsi la loro azione tesa irresistibilmente, se si sviluppa in questo senso, a superare radicalmente l'attuale sistema? Quanto e come invece questo disegno di legge, nel complesso o in alcune sue parti. tende ad ingabbiarli o addirittura a ricondurli, per mediazioni e deleghe continue, di rappresentanza in rappresentanza, di istituzione in istituzione burocratica e amministrativa, con soluzioni giuridicistiche naturalmente rigide, generiche e generali, sempre più lontane e separate quindi dalle loro reali e continuamente mutevoli condizioni di lavoro, quanto finisce per ricondurli ancora a subire la volontà del padrone in un circolo vizioso che li utilizza sempre strumentalmente a servizio del sistema? Ma so-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

prattutto, quanto contribuisce ad alimentare in molti di loro un inveterato e comodo atteggiamento: quello di lasciare ad altri di pensare, decidere e provvedere, senza esercitare la loro intelligenza e volontà, senza correre rischi e assumere responsabilità, senza impegni di solidarietà, con l'illusione e la pretesa pericolosa che, non contando sul lavoro, nell'impresa, possano più facilmente contare sulla società e sullo Stato?

È sotto questo profilo, con questi parametri di giudizio, che ho valutato le proposte che ora sono in discussione. So bene che nelle migliori intenzioni, del resto ben dichiarate dai proponenti, c'è la volontà che traspare anche in alcuni articoli dello stesso progetto governativo, impensabili fino a poco tempo fa, di accogliere e fermare in norme legislative quanto i lavoratori hanno già conquistato o stanno rivendicando con le loro lotte in modo che, fissandolo e generalizzandolo, costituisca una base di partenza più elevata per ulteriori e più incisive conquiste. Questi sono senza dubbio un aspetto e un risultato positivo degli interventi legislativi. Non solo, ma ancora più positivi sono gli articoli del progetto in esame che, oltre la semplice affermazione di libertà e di diritti costituzionali, schiudono maggiori possibilità all'azione personale e collettiva dei lavoratori nelle imprese. Sono gli articoli che rispondono positivamente alle domande che ponevo prima, e avrò modo di indicarli, di sostenerli e di proporre anche alcuni emendamenti in sede di discussione degli articoli. Ma è il complesso del provvedimento che mi interessa in questa sede di valutare, il suo significato globale, soprattutto in questo momento. Allora il parametro di riferimento sono ancora quelle domande che ho posto. però rivolte ad interrogare la nostra Carta costituzionale.

Si è detto infatti che con questa legge la Costituzione entra nelle fabbriche. Al di là della facile retorica, teniamo sempre presente che nelle fabbriche entrano ogni giorno i lavoratori e ci trovano i padroni. Non solo la Costituzione, ma la legislazione sociale, i contratti collettivi, le norme anche più rigide e pregnanti sono state, sono e saranno in troppi casi, nonostante gli ispettora-

ti del lavoro e la magistratura, largamente inosservati. E la stessa sorte toccherà in molte imprese anche allo statuto dei lavoratori.

Ma perchè? Ecco una domanda alla quale risponde la Costituzione. Perchè, a fondamento dei diritti dei lavoratori, per dar loro le possibilità concrete ed effettive di esercitarli, sta innanzitutto il diritto al lavoro, al pieno impiego. Altrimenti tutto resta scritto sulla carta e diventa una beffa, anche lo statuto dei lavoratori, per tutti coloro che non hanno lavoro, che devono cercarlo emigrando all'estero e migrando all'interno, per tutti coloro che, permanendo questa situazione ed ottenendo un posto di lavoro, nel timore di perderlo, non conoscono nessuno Stato, nessuna Costituzione, nessuna legge o contratto sindacale e subiscono purtroppo, per vivere, la legge del padrone.

Bando quindi a tante compiaciute euforie, onorevoli colleghi! Una società ed una classe dirigente, partiti di governo che a 25 anni dalla fine della guerra non hanno realizzato il fondamentale diritto al lavoro per tutti (e la sequenza potrebbe continuare con la casa, la scuola, la salute), disperdendo capitali ed energie umane, piegando alla legge del profitto e della speculazione privata, non possono pretendere minimamente di cavarsela proponendo o realizzando una ulteriore proclamazione dei diritti costituzionali che, ripeto, per troppi resteranno ancora soltanto sulla carta o suoneranno come una beffa.

Continuiamo però ad interrogare la Costituzione, in particolare per quanto riguarda i diritti delle persone e i rapporti economici. Colleghiamo il tanto citato articolo 2, riguardante il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali, a quello che riguarda una tipica e determinante formazione sociale: l'impresa.

L'articolo 41 dice che l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Vedete, non vado a richiamare l'articolazione dei diritti e dei doveri dei cittadini nei rapporti civili ed etico-sociali, che pure è richiamata in alcuni articoli della legge

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

in esame, per riaffermare l'esercizio da parte dei lavoratori, in quanto cittadini, anche nelle imprese. Quei diritti e quelle libertà, al di là della distinzione tra cittadini e lavoratori, sono intestate a tutte le persone, uomini e donne, che devono sapere e soprattutto potere esercitarle.

Richiamarli in una legge per dire ai lavoratori che devono esercitarli può essere utile ed opportuno, ma non basta. Facevo prima l'esempio del lavoratore che si trova di fronte alla scelta drammatica tra l'esercizio di quei diritti ed il continuare a lavorare per vivere. Per quanto affermato, l'esercizio di quei diritti e quelle libertà si scontra nell'impresa con una realtà ben precisa, regolata da altrettante precise norme giuridiche in vigore, dallo stesso libro V del codice civile, il codice del lavoro.

La realtà è il padrone, l'imprenditore o il datore di lavoro, comunque vogliate chiamarlo. Egli ha il potere di dare e di negare, con il lavoro, la possibilità di una vita sicura e dignitosa. È un potere enorme. Inoltre egli ha i suoi precisi interessi ed è proprietario, o ha l'uso delegato, dei beni strumentali. Egli realizza, gestisce e guida un'organizzazione combinata di persone e di mezzi produttivi. La sua legge, il suo fine sono quelli di ottenere dall'impresa un risultato economico positivo nel confronto tra costi e ricavi: un guadagno o un profitto. Tenderà quindi ad esercitare il suo potere per realizzare quel fine, utilizzando e piegando a tale scopo, all'interesse dell'impresa appunto, come dice l'articolo 2104 del codice civile, le persone che vi lavorano, tendendo a limitarne le libertà o i diritti, cercando di ottenere il maggiore rendimento al minor costo.

Si è osato dire che queste sono leggi supreme ed assolute dell'economia, di fronte alle quali le norme giuridiche, il potere dello Stato e le stesse norme morali, che sono nella nostra coscienza, non potevano e non dovevano interferire. Ebbene, la Costituzione dice invece che l'iniziativa economica non deve recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità delle persone i cui diritti sono inviolabili e garantiti. Qui sta il cardine fondamentale della nostra Costituzione, ponendoci un preciso interrogativo anche e proprio di fronte a questo progetto di legge: chi può valutare se, in un rapporto qual è quello tra lavoratore e impresa, nelle diverse e sempre mutevoli condizioni tecniche, organizzative e produttive che l'imprenditore ha facoltà ed esigenza di mutare continuamente, con lavoratori che mutano anch'essi continuamente accrescendo le loro capacità professionali, la loro consapevolezza morale, culturale, sociale e politica, chi può valutare e decidere se i diritti, le libertà, gli interessi, le aspirazioni delle persone che vi lavorano sono garantiti o limitati?

La risposta è semplice: le persone stesse che sono intestatarie di quei diritti e che sono impegnate direttamente in quei mutevoli rapporti, cioè i lavoratori. Ma come, con che mezzi? La Costituzione risponde con la solenne affermazione dell'articolo 39: garantendo loro la libertà di associazione sindacale, di prendere cioè coscienza dei loro diritti nelle concrete condizioni in cui lavorano e, anzichè tentare in modo del tutto svantaggiato di risolvere il problema in termini individualistici, di associarsi collettvamente per costituire tendenzialmente un unico soggetto di fronte all'impreditore, per sindacare le sue decisioni e per stabilire consensualmente le condizioni del rapporto, adeguandole continuamente. Non solo, ma poichè la Costituzione dice che prima dell'impresa, prima del profitto, prima dei beni, delle cose e delle tecniche stanno le persone, se le persone che lavorano nell'impresa non ritengono garantiti sufficientemente i loro diritti e la loro libertà, la stessa Costituzione indica loro lo strumento per affermare questo primato: il diritto di sciopero, il fondamento dei diritti di libertà nei rapporti di lavoro.

Questa è la logica rigorosa che scandisce la nostra Costituzione nei rapporti economici, in coerenza con la stessa solenne affermazione dei principi fondamentali. Lo Stato e la legge non hanno allora altro compito da attuare oltre a quello di una politica economica di pieno impiego, collegata a quella per la casa, la scuola, la salute, oltre a quello di piegare l'agire economico dell'impresa al servizio del bene della comunità o dell'utilità sociale, stabilendo programmi e controlli opportunità, come recita l'articolo 41? No, ci

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

sono dei diritti e delle condizioni minime e generali per i lavoratori nel rapporto di lavoro che la stessa Costituzione, senza sottrarli alla contrattazione tra le parti per stabilire condizioni sempre più adeguate e favorevoli per i lavoratori, demanda all'iniziativa dello Stato e alle disposizioni di legge. Però, proprio perchè la Costituzione li indica espressamente (al di là del generale preambolo dell'articolo 35 ripreso dall'articolo 2060 del codice civile) negli articoli 36, 37, 38 e, per la cogestione, nell'articolo 46, fissa anche i limiti della cosiddetta legislazione sociale, dell'intervento dello Stato.

Ecco allora un campo di intervento della legge dello Stato, previsto dalla Costituzione, che Governi e Parlamento in 20 anni non hanno pienamente e adeguatamente coperto, mentre con la presente legge si interviene nell'azione sindacale riservata ai lavoratori, nella sfera cioè delle autonomie collettive.

Faccio solo un esempio, senza nemmeno toccare il campo della previdenza e assistenza sociale. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la scorsa legislatura, ha formulato un disegno di legge per regolare l'orario di lavoro, le ferie, i riposi settimanali e le festività che sono regolati da antiche e superate leggi. L'articolo 36 della Costituzione stabilisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

È evidente che la retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro la possono pattuire solo i lavoratori con le loro organizzazioni, nell'impresa e a livelli superiori. Ma i Governi e i Ministri del lavoro avrebbero ben potuto, con leggi di chiarissima ispirazione e derivazione costituzionale, predisporre e fare approvare provvedimenti per fissare nuovi limiti dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi settimanali per tutti i lavoratori e per fissare anche il minimo di retribuzione che, con adeguamenti progressivi al costo della vita, deve essere in ogni caso garantito a tutti i lavoratori: il minimo vitale sufficiente per assicurare a sè e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa. Su queste basi minime e generali avrebbe potuto

allora dispiegarsi più facilmente la contrattazione a tutti i livelli. Ma c'è di più. Anzichè tentare di interferire in qualche modo nella struttura e nella azione del sindacato. come vedremo esaminando gli articoli nella prossima settimana, i Governi e il Parlamento dovevano almeno tener conto che compito costituzionale dello Stato (articolo 3 della Costituzione) è quello di rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, il pieno sviluppo della persona, la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori: ostacoli di carattere politico, economico e sociale. Se quindi si volevano produrre delle nuove norme giuridiche e attuare la Costituzione bastava confrontare il codice del lavoro che è ancora in vigore con gli articoli della Costituzione che ho appena richiamato in materia di rapporti economici.

Ho tentato di riprendere, per tentare di superarli con gli emendamenti presentati alla presente legge, alcuni di questi articoli; ma è tutta l'impostazione del codice nel definire l'impreditore, i suoi poteri, la posizione dei lavoratori, la supremazia dell'interesse dell'impresa su quello delle persone che vi lavorano che è in contrasto con la norma costituzionale. Sugli articoli del codice penale che riguardano lo sciopero e la serrata si lascia che intervenga soltanto, con alterne sentenze, la Corte costituzionale. Queste sono gravi inadempienze costituzionali che non si colmano nè si superano con questa legge.

Che cosa potrà succedere allora? Che nelle imprese, soprattutto in quelle in cui i lavoratori con la loro consapevolezza e combattività non hanno già conquistato e non gestiranno direttamente diritti e libertà anche superiori a quelli previsti dalla legge, il padrone non si esporrà forse più con provvedimenti di intimidazione, di discriminazione e di rappresaglia motivandoli sfacciatamente in termini politici o sindacali; non colpirà i lavoratori perchè, per esempio, esprimono liberamente il loro pensiero: gli basterà ancora e più semplicemente dimostrare che il lavoratore, a mente dell'articolo 2104 del codice civile, non usa la « diligenza richiesta dall'interesse dell'impresa ».

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

E l'interesse dell'impresa lo valuta lui, che ne è « il capo », come dice l'articolo 2086, dal quale « dipendono gerarchicamente » i lavoratori.

Tutto questo — e solo riferendolo mi par di risentire il passo romano dei gerarchi in orbace — resta in vigore anche approvando questo statuto dei diritti. Ed è la realtà con la quale i lavoratori si scontreranno ancora e che dovranno subire se loro stessi, con la loro solidarietà, con il loro potere di sospendere il lavoro e costringere l'imprenditore a pattuire, non porteranno la Costituzione nelle fabbriche.

Al di là allora di alcuni articoli contenenti disposizioni positive, in questo impasto di norme per l'affermazione di diritti dei lavoratori e di legislazione sindacale, qual è la preoccupazione dominante che ha ispirato questa legge e che si rivela chiaramente quasi ad ogni articolo?

Le destre — mi dispiace non sia rimasto in aula il senatore Oliva — strillano preoccupate e allarmante, temono che si conceda troppo, che si stravolgano sacri principi. Ma stiano tranquille! Lascino operare ben più intelligentemente le cosiddette sinistre dei loro partiti di governo. Loro sanno bene come si può evitare di far saltare il sistema che pure dicono di voler superare.

Fate caso: la legge sindacale, pur ripetutamente proposta in anni passati, non è mai stata portata in discussione; e ben diciassette anni fa Di Vittorio, al congresso della CGIL, in una situazione difensiva del movimento operaio e contadino, proponeva lo statuto dei diritti inteso a limitare lo strapotere padronale.

Era l'epoca in cui, dopo un'inchiesta nelle fabbriche, le ACLI di Milano pubblicavano il « libro bianco » sulle condizioni dei lavoratori che ha dato origine all'inchiesta parlamentare e che era appunto intitolato « La classe lavoratrice si difende ».

Lo statuto, diventato in gran parte legge sindacale, va invece in discussione su proposta anche del Governo proprio in questa legislatura, quest'anno, in quest'autunno, in un tempo cioè di grandi lotte in cui si può ben dire, a confronto di quegli anni che ho richiamato, che la classe lavoratrice è all'attacco.

Quanto è previsto in questa legge e molto di più, lo si riconosce, è stato già strappato e realizzato direttamente dai lavoratori nelle fabbriche, anche senza la legge. Perchè allora intervenire proprio adesso, in una fase di movimento in cui anche i sindacati sono in fase di adeguamento e si va, sia pure fatico-samente, costruendo l'unità sindacale, con nuovi istituti di base, nuove forme di organizzazione, nuove dinamiche contrattuali, nuovi rapporti con i lavoratori?

La ragione è chiara! Qual è infatti nella fase attuale delle lotte operaie la caratteristica dominante, di valore e contenuto politico esplosivo, ma perfettamente coerente alla logica che emerge dalla nostra Costituzione che ho appena richiamato? È che i lavoratori tendono a riappropriarsi del loro diritto primario, quello di decidere loro stessi, direttamente e collettivamente, le condizioni del loro rapporto di lavoro nella fabbrica, a tutti i livelli, adeguandole continuamente alle mutevoli condizioni tecniche, organizzative e produttive disposte dal padrone. Non concedono che deleghe limitate, vogliono discutere e proporre piattaforme rivendicative, forme e tempi di lotta, approvare direttamente risultati ed accordi, vogliono autogestire il loro potere attuando in tal modo, sostanzialmente, la Costituzione.

Il padrone non potrà più disporre di loro come di cose proprie, avendo prefissato in anticipo, per alcuni anni, il costo del lavoro. Dovrà invece continuamente discutere e contrattare.

Il sindacato sta diventando finalmente i « lavoratori associati », partecipanti, protagonisti diretti a tutti i livelli: di reparto, di fabbrica, di ufficio, di laboratorio, prima ancora che con le rappresentanze delegate a livello di categoria provinciale o nazionale, di confederazione generale.

Il sindacato inteso invece come rappresentanza delegata, come servizio esterno o come organizzazione cui si aderisce per motivi fideistici, ideologici o di partito, è in crisi. Si eleggono delegati di reparto, si costituiscono comitati unitari di base ed è tipica, significativa la risposta degli operai che, ri-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

chiesti di indicare quali erano i delegati di reparto appena nominati, rispondevano: siamo tutti noi, perchè tutti noi vogliamo comprendere, giudicare e decidere.

Ebbene, di fronte a queste per me esaltanti e decisive tendenze in atto, considerate allora l'articolazione del progetto di legge in esame: è tutto teso a garantire e a rafforzare la rappresentanza sindacale, quella nazionale e confederale, la sola che può costituire anche sue rappresentanze (non dei lavoratori!) a livello aziendale e con queste soltanto promuovere le assemblee, indire i referendum, affiggere i manifesti, con i permessi retribuiti dal padrone. Che se poi insorgono controversie, allora, su richiesta dei padroni o delle rappresentanze sindacali, interviene e decide l'Ispettorato del lavoro e, in ultima istanza, il Ministro del lavoro. Ecco il significato e lo scopo del preteso statuto dei diritti dei lavoratori!

Per fortuna, proprio in questi giorni, i lavoratori metalmeccanici delle aziende statali, come già quelli della Pirelli, hanno fatto sapere al Ministro del lavoro, tramite le loro rappresentanze sindacali, che chi decide invece, in ultima istanza, anche dopo le sue proposte di mediazione, sono i lavoratori con le loro assemblee.

Per concludere, poichè nel merito degli articoli avremo modo di discutere ancora, posso formulare un auspicio: spero che i lavoratori italiani utilizzeranno quello che di positivo c'è in questa legge, senza lasciarsi imbrigliare, superando le trappole che contiene, intensificando il loro movimento reale nelle fabbriche e nella società, fatti in questo modo più consapevoli che la befana dello Stato, in questo sistema, con questa classe dirigente che ha appena alle spalle Avola e Battipaglia, Torino e Milano, che va sviluppando proprio in questi mesi tutta una azione di rappresaglie e di repressioni, questa befana non porta doni che non siano già stati conquistati con la loro consapevolezza. i loro sacrifici, la loro solidarietà, le loro lotte.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pozzar. Ne ha facoltà.

P O Z Z A R . Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso di questo dibattito da più parti, ora con soddisfazione, ora con perplessità, si è dato rilievo al fatto che la 10° Commissione ha presentato in Aula una sua bozza di progetto che integra e modifica non poco l'originario disegno di legge del Governo, presentato il 24 giugno scorso dal compianto ministro Brodolini.

L'osservazione è senza alcun dubbio esatta, ma è necessario spendere qualche parola al riguardo nel tentativo di togliere validità sia alle eccessive soddisfazioni che agli altrettanto eccessivi rimpianti.

Osserverò innanzitutto che le modifiche proposte dalla Commissione vengono giudicate negativamente, dentro e fuori del Parlamento, soprattutto da quanti a suo tempo avevano espresso consistenti ed allarmate riserve sul progetto Brodolini, oggi invece giudicato come un modello di equilibrio e di buon senso.

Il lavoro di trasformazione, di riordino e di integrazione compiuto dalla Commissione viene inoltre giudicato negativamente, quasi si trattasse di un sopruso, anche da persone che in altre occasioni polemicamente esaltavano l'autonomia del Parlamento, il suo dovere di valutare responsabilmente i disegni di legge sottoposti al suo esame, da chiunque presentati, per apportarvi le opportune correzioni.

Io credo che, se questo principio deve essere accettato, e non può non esserlo, se il Parlamento vuole svolgere correttamente le sue funzioni di sintesi e di rappresentanza nei confronti dell'Esecutivo e dei partiti, si debba di conseguenza non esprimere in modo sommario un giudizio negativo sul lavoro compiuto in mesi di intenso dibattito dalla Commissione senatoriale, ma occorra affermare anche un'altra cosa: che, se è vero che il progetto Brodolini giunge modificato al vaglio e al voto del Senato, è pur vero che di esso rimangono intatte l'architettura, l'organicità, la completezza, che rimane immutata la concezione originaria in base alla quale non solo si dettavano norme per la tutela della libertà e della dignità individuali dei lavoratori, ma si provvedeva anche ad una serie di norme che servissero da soste-

4 DICEMBRE 1969

gno alle attività sindacali, considerate insostituibili anche ai fini dell'efficacia pratica dell'esercizio dei diritti individuali.

Non basta inoltre affermare che il progetto governativo è stato modificato: occorre aggiungere, per avere un quadro completo della situazione e per amore di verità, che anche i progetti di iniziativa parlamentare, pur avendo ognuno di essi offerto contributi e spunti al lavoro della Commissione, sono risultati anche essi superati, inadeguati. insufficienti, soprattutto non prevedendo i disegni di legge presentati dal Gruppo comunista e dal Gruppo del Partito socialista italiano di unità proletaria l'allargamento dell'ambito delle norme dello statuto dei diritti dei lavoratori sino a comprendervi espressamente il diritto di cittadinanza e di libera attività per le organizzazioni sindacali. D'altronde la vasta opera di revisione della 10° Commissione è stata facilitata da un fatto che qui è stato, mi pare, scarsamente posto in rilievo. Nei mesi di attesa della presentazione del progetto governativo la Commissione non è rimasta con le mani in mano: sollecitati d'altronde anche dal voto e dall'invito espresso in sede plenaria dal Senato, i commissari avevano lavorato attorno a questo tema, pervenendo persino alla stesura di un testo unificato, non discusso e non votato, ma che ebbe la sua incidenza nella valutazione del contenuto del disegno di legge del Governo e nella successiva fase di stesura dei paragrafi e degli articoli della legge.

Ricorderò a questo proposito, soprattutto ai colleghi di parte comunista, che proprio su mia proposta furono inseriti nel primitivo progetto unificato della Commissione due articoli che riguardavano le rappresentanze sindacali in aziende, appunto per correggere la più vistosa lacuna dei progetti di iniziativa parlamentare ed anticipando, sia pure con formulazione diversa, le novità rispetto a quei progetti del disegno di legge Brodolini.

Devo qui rendere atto e dare testimonianza del clima aperto e della collaborazione attiva tra i vari Gruppi presenti in Commissione alla ricerca, per quanto possibile, di convergenze al fine di presentare una legge

organica, una legge completa, una legge adeguata alle esigenze di questi tempi di tensioni e di sviluppo sociale.

Certo, divergenze vi sono state e resteranno, ma è doveroso, mi pare, prendere atto del clima instauratosi per cui, nei fatti concreti, la 10° Commissione ha dimostrato quanto sia utile un diverso rapporto tra maggioranza ed opposizione, che non si limiti all'osservanza del galateo, ma sbocchi attraverso un dibattito talora difficile, ma sempre corretto, ad un libero confronto di opinioni, ad una sincera disponibilità da una parte e dall'altra nell'acquisire ogni apporto positivo, ogni suggerimento valido nell'intenzione comune di rendere un servizio al progresso civile e sociale del nostro Paese.

Va dato atto inoltre all'intelligente azione del Governo rappresentato dal ministro Donat-Cattin e dal sottosegretario Rampa, per cui spesso nodi difficili da sciogliere per la rigidità delle rispettive posizioni sono stati sciolti sulla base di precise proposte governative. Desidero affermare con chiarezza che questo testo presentato dalla 10° Commissione, per la sostanza delle cose, è un testo accettato dal Governo e alla stesura del quale ha collaborato il Governo stesso.

È però importante soprattutto valutare se le modifiche apportate dalla Commissione rappresentino sul serio dei miglioramenti rispetto ai progetti sui quali si è lavorato. Sono positive, mi pare, le aggiunte al titolo primo, per le quali si tutelano i lavoratori studenti, si legittimano le attività di patrocinio collegate con le organizzazioni di lavoratori, si precisano diritti di controllo sulle norme antinfortunistiche, si affronta il problema dei servizi sociali di azienda. Sono positivi i principi affermati in merito al controllo delle assenze per malattie, sottratte alla fiscalità del datore di lavoro, in merito al diritto di assemblea, previsto anche durante l'orario di lavoro; è positivo l'intervento chirurgico sul sistema previsto dalla legge n. 604 del 1966 per i licenziamenti senza giusta causa, allo scopo di bloccare non solo formalmente il frequente verificarsi di licenziamenti per rappresaglia. E potrei continuare. Sulle innovazioni di principio credo di poter affermare che non ci sono obiezioni

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

consistenti da parte dei colleghi — o di quasi tutti — del mio Gruppo che hanno sin qui parlato.

In particolare, una attenta lettura dell'intervento del senatore Torelli dimostra che le sue osservazioni sono prevalentemente di natura tecnica.

Nel pieno rispetto delle superiori valutazioni e della volontà dell'Assemblea io credo quindi di poter affermare che per molti aspetti le modifiche apportate, lungi dall'essere deteriori manifestazioni di demagogia, rappresentano un necessario raccordo con le novità nascenti nella vita sociale del nostro Paese.

Mentre lavoravamo attorno allo statuto dei lavoratori, come potevamo non tener conto di quanto accadeva di nuovo sotto forma di richiesta seria, di conquista non effimera nel mondo del lavoro italiano? Sarebbe stata miopia di legislatori disancorati dalla realtà non recepire queste novità che, d'altronde, molti di noi avevano avuto occasione di recepire non solo leggendo carta stampata, ma nel contatto vivo, costante e costruttivo con i lavoratori, soggetto primo ed essenziale del progetto di legge. E, come giustamente ha posto in rilievo il relatore, senatore Bermani, non per nulla, autorizzati dal nuovo regolamento del Senato, avevamo proposto le indagini conoscitive, convocando e ascoltando i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

So di qualche collega che, eccedendo --mi sia consentito di dirlo - nella difesa delle prerogative dei parlamentari, ha parlato di « inammissibili interferenze » del mondo del lavoro organizzato nell'attività legislativa. Discutendosi in quest'Aula della legge sulle pensioni, ebbi anch'io a rivendicare la piena autonomia del Parlamento che non poteva - così dissi - limitarsi ad essere il notaio delle intese altrui. Ma ciò non può significare affatto essere sordi alle voci che provengono, talora espresse in termini confusi e in forme che ci possono anche irritare, dalla realtà viva del Paese, dai suoi fermenti, dal suo agitarsi insoddisfatto, dalle sue proteste e, soprattutto, dalle sue proposte; proposte che non mancano, onorevoli colleghi, qualora si sappia — con l'attenzione che dovrebbe essere propria di chi è stato eletto a rappresentare il popolo — ascoltare con piena disponibilità, indagare con la volontà di capire, di scoprire ciè che esiste di serio, di concreto, di vero al di là dei cartelli di semplicistica formulazione.

Ma dirò di più. È giunto il momento, finalmente, per tutti noi di capire che è finito il tempo della tranquillità, del quieto avvicendarsi dell'esame dei disegni di legge secondo un vecchio schema abitudinario; sempre più rintroneranno nei nostri orecchi le richieste che provengono dal di fuori, le esortazioni a far meglio e presto il nostro dovere, le proteste per certe pause e per certe omissioni. Solo in apparenza queste voci e questi pungolamenti possono essere considerati « inammissibili interferenze »; in realtà sono, debbono essere le più gradite delle interferenze perchè ci permettono di mantenere il contatto vivo con la realtà, di veder nascere sotto i nostri occhi una democrazia più adulta, più moderna, più avanzata, fondata sulla partecipazione popolare.

Si potrà osservare che i lavoratori italiani in queste settimane non stanno scioperando per avere lo statuto dei lavoratori, che lo sciopero generale del 19 novembre riguardava il problema della casa e non l'approvazione di questo provvedimento; ma si dimentica allora che non scarso rilievo assumono nelle agitazioni in corso i problemi dei diritti sindacali: se la legge fosse stata approvata prima un qualche motivo di asprezza sarebbe certo stato tolto a questo caldo autunno sindacale.

Oppure si vuole uno sciopero generale come condizione normale per varare magari in fretta e furia un determinato provvedimento? La crisi della democrazia oggi in Italia si risolve solo se essa da democrazia puramente rappresentativa si trasformerà in una democrazia pluralistica; ed è in questa prospettiva che assume spicco e rilievo il ruolo del sindacato che si avvia a diventare di questa democrazia pluralistica protagonista di primo piano.

Onorevoli colleghi, è anche per questo che io considero positivo tutto il titolo III mirante a garantire al sindacato il diritto di

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

presenza attiva nell'azienda. È noto a tutti come, salvo eccezioni fino a ieri piuttosto isolate, nelle aziende potessero svolgere attività, liberamente e legittimamente in virtù di accordi tra le parti, soltanto le commissioni interne, mentre di fatto era tollerata nel migliore dei casi, osteggiata o impedita di regola, l'azione dei sindacati. Molto eloquenti a tale riguardo sono i risultati dell'indagine conoscitiva proposta dalla Commissione.

L'articolo 11 del proposto disegno di legge pone fine a questa anomalia riconoscendo ai lavoratori il diritto di costituire rappresentanze sindacali in azienda. Noto, per inciso, la validità della correzione apportata in Commissione al testo governativo che si riferiva, per la costituzione di tali rappresentanze, all'iniziativa esterna delle organizzazioni sindacali, mentre più correttamente il testo della Commissione si riferisce all'iniziativa dei lavoratori, sia pure iscritti alle predette organizzazioni.

La correzione è parsa opportuna per evitare il pericolo denunciato per esempio in un recente incontro della CISL in cui si è affermato che « non di rado le sezioni sindacali di fabbrica risultano essere l'ultimo gradino della gerarchia sindacale piuttosto che l'espressione della volontà di base ».

Si osserverà che, nonostante questa correzione, l'articolo 11 riconosce il diritto dei lavoratori a costituire rappresentanze sindacali di azienda solo se collegati a determinate centrali sindacali. Ciò sarebbe in contrasto, secondo certuni, con la norma costituzionale che garantisce la libertà sindacale. Rispondo che tale contrasto non c'è in quanto chiaramente nell'articolo 7 si parla del diritto dei lavoratori di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale.

Una cosa è il diritto individuale non disponibile, non rinunciabile ed altra cosa è, a mio parere, una determinata attività collettiva per l'esercizio della quale non si possono non richiedere particolari condizioni.

Non mi sembra neppure che l'articolo 11 possa essere considerato pregiudizievole alla dinamica sindacale cristallizzando le posizioni acquisite, in quanto si riferisce non so-

lo alle grandi centrali sindacali, ma anche a sindacati, non inquadrati in quelle, purchè firmatari di contratti nazionali o provinciali.

I colleghi del Partito comunista avrebbero voluto includervi anche eventuali sindacati firmatari di patti aziendali. Alla maggioranza è parso non opportuno tale inserimento che da una parte avrebbe dato esca alla proliferazione di sindacati di comodo, i sindacati settoriali facilmente strumentalizzabili, e dall'altra parte avrebbe rappresentato un premio, a mio parere eccessivo, ad iniziative spontanee che durano lo spazio di un mattino e che comunque a tutto tendono fuorchè a dare basi serie alla contrattazione.

Certo è a questo titolo terzo che si rivolgono le maggiori osservazioni. È stato mosso il rilievo innanzitutto che esso rappresenta un'indebita ingerenza nell'attività sindacale, soprattutto non essendo stata risolta a monte l'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione. Non nego che ci fosse tale pericolo ma credo di poter sostenere che è stato evitato. Non si dettano con il titolo terzo norme per l'attività del sindacato, non si entra nel merito dei contenuti dell'azione sindacale: ci si limita a garantire alle rappresentanze sindacali l'esercizio di determinati diritti di assemblea, di referendum, di affissione, di locali eccetera, lasciando alla libera contrattazione tra le parti intatta la facoltà di precisare le modalità di applicazione. E se indicazioni ci sono, come d'altronde erano contenute nei progetti di iniziativa parlamentare, esse sono state ritenute necessarie al fine di offrire un limite minimo da garantire anche a quelle categorie (e non sono poche) che non hanno sufficiente forza contrattuale da pervenire da sole all'ottenimento di elementari diritti sindacali. Che poi è il significato di tutta la legge: non seguire, in una specie di fuga in avanti, le categorie pilota, ma portare avanti quanti effettivamente sono attestati su posizioni arretrate incompatibili con lo spirito della Costituzione e con le esigenze dei tempi.

È per questo che la legge può essere fattore di equilibrio sociale, spinta e occasione per una più estesa e generalizzata giustizia sociale. 220° SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

4 DICEMBRE 1969

Ma al di là dei sottolineati riferimenti alla libertà sindacale esistono opposizioni al titolo terzo derivanti dalla preoccupazione di vedere il sindacato assumere un ruolo nuovo nell'azienda. Non a caso il convegno organizzato qualche mese fa a Milano dall'ISM (Istituto per lo sviluppo manageriale) appunto sul tema « Lo statuto dei lavoratori nelle relazioni industriali degli anni '70 » accentrava le sue critiche sul titolo terzo. Come giustamente e acutamente rilevava un competente cronista quale il professor Tiziano Treu, « il titolo riguardante la sanzione di certi diritti costituzionali dei singoli la-

voratori ha trovato ben più indulgenza in vari intervenuti di parte imprenditoriale. Il che è una conferma puntuale del costume tradizionale della nostra cultura politica di considerare con maggiore favore una legislazione di tutela del singolo lavoratore piuttosto che un rafforzamento dei gruppi sindacali ». E concludeva il professor Treu: « In alcuni interventi questo atteggiamento si è spinto fino a contestare l'opportunità delle norme del progetto ministeriale che attribuiscono ai sindacati e non invece ai lavoratori il diritto di azione collettiva ».

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(Segue POZZAR). Vorrei che su questa osservazione meditasse anche il collega senatore Di Prisco che, pur partendo da premesse ideologiche e sociali del tutto opposte, giunge paradossalmente alle stesse conclusioni degli imprenditori, ne sposa in un certo senso le tesi non certo favorevoli, a parer mio, agli effettivi interessi dei lavoratori, i quali hanno tutto da guadagnare da norme che garantiscano la presenza in azienda di un sindacato che può operare legittimamente, che può svolgere determinate iniziative, che è messo in grado di collegarsi con la dinamica concreta delle realtà aziendali, che insomma non è più un estraneo, un intruso all'interno dei luoghi di lavoro. Una legislazione sui diritti dei lavoratori che rimanesse agnostica di fronte ai problemi della presenza sindacale in azienda sarebbe una legislazione imperfetta, un elenco di princìpi astratti destinati in gran parte a rimanere lettera morta.

Nel corso del mio intervento ho parlato di convergenze tra i vari gruppi ma ho anche precisato che esistono divergenze su punti non certo di scarso rilievo. Per esempio, avanzo perlomeno delle perplessità in merito alla formulazione del tanto discusso articolo 1. Preferisco il testo governativo, mentre in Commissione tale testo è stato am-

putato nell'ultima parte, quella che precisava come la libertà dei lavoratori nell'azienda era garantita « nel rispetto dell'altrui libertà ed in forme che non rechino intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale ». Io mi domando: c'è qualcuno che vuole che i diritti dei lavoratori violino la libertà altrui, ivi compresa quella dei colleghi di lavoro, e rechino intralcio alle normali attività aziendali? Ed allora, perchè tanta preoccupazione nel farvi esplicito accenno?

Non la pensava così, mi pare, l'onorevole Di Vittorio quando, nel congresso della CGIL del dicembre 1952, per la prima volta parlava di statuto di lavoratori ed inseriva nelle proposte concrete fatte al riguardo la frase: « il rapporto di lavoro riconosce al padrone solo il diritto di esigere dal proprio dipendente una determinata prestazione d'opera per un determinato periodo di tempo, nel rispetto di una data organizzazione e disciplina di lavoro » e poco più avanti, al paragrafo terzo, presentando i diritti associativi dei lavoratori precisava che essi andavano esercitati « durante il tempo non occupato nella produzione ».

Sono concetti ovvi, mi pare che, se inseriti nel testo della legge, non possono costituire motivo di svuotamento del significato della legge stessa e sono l'unico accenno diret-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

to ai doveri dei lavoratori che pure esistono, come esistono per tutti secondo le norme della parte prima della Costituzione che parla di « diritti e di doveri dei cittadini ».

Occorre inoltre parlare di un'altra divergenza. I disegni di legge del Gruppo comunista e del Gruppo del PSIUP ipotizzavano il riconoscimento di certi diritti — di assemblea e di affissione — anche ai partiti politici. Costantemente, durante tutto il dibattito in Commissione, sono stati presentati emendamenti che intendevano estendere ai partiti oppure, con formule equivoche, alle organizzazioni dei lavoratori l'esercizio di attività collettive. Presumo che emendamenti di tal genere verranno presentati anche in Aula.

I difensori di queste tesi affermano che se scopo dello statuto è quello di fare entrare la Costituzione nelle fabbriche, non si possono cancellare i diritti di natura politica. Il ragionamento ha una sua validità se ci si riferisce al titolo primo della legge, quello che contempla i diritti individuali dei lavoratori. Infatti il titolo suddetto afferma che ogni lavoratore può esprimere liberamente il proprio pensiero e non può essere sottoposto a discriminazione alcuna per le sue convinzioni e per le sue adesioni politiche, religiose e sindacali.

Diversa invece deve essere la valutazione in merito alle attività collettive le quali, trattandosi dei luoghi di lavoro, non possono non riferirsi che a quegli strumenti organizzativi specificamente preposti al mondo del lavoro. D'altronde, quando si accetta e si vuole una regolamentazione dei diritti dei lavoratori nell'azienda, si ricercano delle garanzie, ma si precisano modalità pertinenti all'ambiente. Se così non fosse, tanto vale allora fare della legge un unico articolo: « Tutti i diritti sanciti dalla Costituzione si esercitano nei luoghi di lavoro », senza ulteriori specificazioni.

Ma non è giusto, si aggiunge, limitare gli interessi dei lavoratori solo ai problemi del rapporto di lavoro nei suoi riflessi sindacali. Faccio notare che la formula adottata, per esempio, per le assemblee e le affissioni di manifesti dice che contenuto delle stesse possono essere materie di interesse sindacale e del lavoro. La dizione mi sembra ampia ed annulla quindi i timori di quanti ritenevano che non si potesse parlare e scrivere del problema della casa, dei trasporti, della previdenza sociale, eccetera, tutti argomenti che riguardano il mondo del lavoro.

Occorre però aggiungere altre due considerazioni. Una prima è questa: perchè, proprio nel momento in cui il sindacato sta riacquistando coscienza della sua forza e del suo insostituibile e specifico ruolo nella società pluralistica, nel momento in cui sta distinguendosi nettamente per i fini e per i metodi dei partiti politici, dovremo, nell'ambiente che gli è proprio, confonderlo, mimetizzarlo, diluirlo assieme ad altre organizzazioni che hanno altrove spazio e tempo per l'espletamento dei loro compiti? Una seconda osservazione: ci avviciniamo rapidamente verso il traguardo dell'unità sindacale. Dopo anni di tensioni, di incomprensioni, di equivoci — che hanno avuto il loro peso determinante, per esempio, nella scarsa sindacalizzazione dei lavoratori italiani — i lavoratori, sollecitando e coinvolgendo nel processo unitario i vertici organizzativi, hanno imposto il problema dell'incompatibilità con le cariche politiche, hanno operato nel senso dell'autonomia dai partiti politici; e proprio in questa delicata fase di superamento delle polemiche e delle distinzioni, noi vogliamo buttare tra i piedi dell'unità sindacale in cammino questa grossa occasione di scontri e di lacerazioni?

Non penso, quindi, che si perseguano i veri interessi dei lavoratori su questa strada pericolosa; non penso che i lavoratori gradiscano e attendano proprio questa novità.

La legge che stiamo discutendo, onorevoli colleghi, non è nata improvvisamente per iniziativa anomala di qualcuno, sovrapponendosi agli ordinamenti giuridici, economici e sociali del nostro Paese e violandoli: essa trae le sue origini dallo spirito e dalla lettera della nostra Costituzione, è un impegno qualificante mantenuto dal Governo. Per quanto riguarda noi cattolici impegnati in politica, essa trova poi le sue radici ideologiche nella *Rerum Novarum*, laddove Leone XIII affermava con vigore che « il ceto dei ricchi, forte di per se stesso, abbisogna meno

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

della pubblica difesa... e perciò agli operai, che sono nel numero dei deboli e dei bisognosi, lo Stato deve, a preferenza, rivolgere le sue cure e le sue provvidenze ».

Dal 1891 a oggi certo molte cose sono cambiate, ma se, parlando dei ceti operai, non si può più usare la frase « le misere plebi », è pur vero che lo squilibrio di forze, di poteri, di dignità, di libertà pende sempre a sfavore dei lavoratori. È compito dello Stato democratico e repubblicano fondato sul lavoro rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad un giusto equilibrio sociale; è compito di questo Stato consolidare, generalizzare con una legislazione moderna e avanzata le conquiste dei lavoratori, inserendole nel suo ordinamento giuridico.

Ci si domanda ancora: è questa una legge punitiva nei confronti dell'imprenditore, una legge che tende a modificare radicalmente il nostro sistema economico e sociale? Nulla di tutto questo. Lo statuto dei lavoratori non punisce, non vanifica, non mortifica la iniziativa economica privata, ma soltanto prevede, sulla base dell'articolo 41 della Costituzione, che essa non si svolga « in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ».

Non è quindi nè una legge classista, nè una legge eversiva, ma soltanto un provvedimento di applicazione della Costituzione. Vorrei inoltre ricordare che non da oggi. nell'ambito della parte politica alla quale mi onoro di appartenere, si parla, si scrive e si discute di democrazia aziendale. È del 1944 la dichiarazione della Democrazia cristiana sui problemi dell'unità sindacale che diceva: « accanto alla democrazia politica fondata sui diritti e i doveri del cittadino ed espressa da un sistema rappresentativo basato sul suffragio universale, noi vogliamo una democrazia economica fondata sui diritti del lavoro, in cui tutti i fattori della produzione dovranno essere rappresentati, ma il lavoro si deve conquistare la sua prevalenza, cui ha diritto per il suo valore etico, sociale ed economico ».

È del 1955 la proposta (a firma degli onorevoli Buttè e Calvi della Democrazia cristiana) per una inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia. I risultati di tale inchiesta, approvata dal Parlamento, sono contenuti in 16 tomi di difficile lettura, ma non di difficile interpretazione: l'unità produttiva è troppo spesso una zona franca di sospensione della libertà e della dignità del cittadino.

Ci si è chiesto anche: è obiettivo di questa legge la pace sociale nelle aziende o non rappresenta piuttosto un'esca ulteriore alla cosiddetta conflittualità permanente? La risposta, per quanto mi riguarda, è molto semplice e precisa: non può essere, questo della pace sociale, l'obiettivo primo della legge; l'obiettivo unico ed essenziale è uno solo: garantire a tutti i lavoratori dignità e libertà, assicurare al sindacato diritto di cittadinanza all'interno dell'azienda.

Va da sè che se questo obiettivo fosse raggiunto, se il mondo imprenditoriale osservasse senza sottenfugi questa legge, di conseguenza verrebbero a cessare cause di tensione e di frizioni, di protesta e di malcontento.

I mali della società si curano efficacemente, come d'altronde le malattie dell'uomo, risalendo alle cause, rimuovendole e non operando in superficie, reprimendo solo gli effetti secondari, le conseguenze ultime, le manifestazioni epidermiche più appariscenti.

Certo, onorevoli colleghi, neppure questa legge ha la pretesa di risolvere tutti i problemi nascenti dal rapporto di lavoro e dalla condizione operaia. Non è, non può essere una legge toccasana. Lo stesso titolo « statuto dei lavoratori », che d'altronde non figura nell'intestazione di nessun disegno di legge, è forse troppo ambizioso, occorrendo altri interventi legislativi per un compiuto sistema che garantisca la dignità e la libertà dei lavoratori, che assicuri alla democrazia italiana l'effettiva e determinante partecipazione dei lavoratori.

Certo, se pensiamo alle mete che ci eravamo proposti negli anni delle tensioni ideali che accompagnarono la nascita della Repubblica e della Costituzione, questo progetto di legge può apparire non una grande cosa. Parlavamo allora di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, di azio-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

nariato operaio, di democrazia economica e sociale.

Molte illusioni sono cadute, molte prospettive aperte sono state chiuse, inesorabilmente, dal mutare dei tempi e delle situazioni. Colpa della nostra inerzia, delle nostre insufficienze, del nostro lento adeguarci alla realtà in movimento, oppure crollo naturale, inevitabile di miti ideologici già vecchi e sorpassati quando noi li adottammo con le speranze della rinata libertà? Non lo so, e non è certo questo il momento di discuterlo.

Rimane comunque un dovere da compiere, e subito, senza recriminare troppo sul passato e senza inseguire, senatore Albani, alibi di lusso per non fare nulla oggi, senza perseguire la chimera di una lontana legge perfetta onnicomprensiva dei problemi: intervenire, come politici e come legislatori, in questa odierna acuta tensione sociale in atto, in questa odierna crisi delle istituzioni, in questo odierno travaglio della società, quando tanti, troppi parlano di irresponsabilità della classe lavoratrice e delle sue organizzazioni sindacali, intervenire, onorevoli colleghi, con un atto consapevole di fiducia e di speranza nella maturità sociale e democratica dei lavoratori italiani. (Vivi applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

VERONESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi e signor Sottosegretario, quale appartenente ad un Gruppo di opposizione ritengo mio dovere limitare l'intervento alla esposizione degli elementi di critica, e così non posso nascondere, per la realtà italiana in atto che ha il difetto fondamentale di tutto strumentalizzare tipico del nostro operare, le mie perplessità sul disegno di legge in esame come ci è stato consegnato in Aula dalla Commissione; disegno di legge che aveva già suscitato preoccupazioni all'atto della sua presentazione da parte del Governo.

Ogni nostro intervento in materia deve svolgersi, a mio modesto avviso, coordinando il doveroso potenziamento degli istituti a tutela del lavoro con la necessaria salvaguardia delle esigenze della iniziativa economica, in particolare con l'esigenza di assicurare nelle imprese la finalità produttiva. Così, se tutti dobbiamo considerare di pubblico interesse la tutela del lavoro, altrettanto dobbiamo concordare nell'affermare l'esigenza di non turbare, di non scompaginare l'iniziativa economica, per non distruggere la fonte primaria del benessere collettivo, che è il fondamento del raggiungimento della libertà dal bisogno per tutti i cittadini.

Pertanto lo statuto dei diritti dei lavoratori deve venire affrontato senza soluzioni avventate e demagogiche, con la doverosa consapevolezza di tutti i complessi problemi che ne derivano e che, indirettamente, possono coinvolgere lo sviluppo equilibrato dell'economia del Paese.

In diverso avviso si è mossa, a me pare, la Commissione del lavoro, che ha ritenuto di modificare il disegno di legge proposto dal Governo, che già conteneva, oltre che istanze confermate dalle convenzioni internazionali e già recepite nel nostro ordinamento, anche enunciazioni e prescrizioni per parte discutibili.

Si è così ipotizzato un sistema di misure che, se attuate, porterebbero le imprese nella difficoltà di provvedere ad una valida organizzazione, addossando alle imprese stesse impegni che si risolverebbero in un aggravio indiretto dei costi di lavoro.

Non si è, così, avvertita la necessità di creare disposizioni coordinate con quelle esistenti negli altri Paesi del Mercato comune europeo, preoccupandosi invece di inserire princìpi che, negli altri Paesi della Comunità, nei quali vige un incontestabile sistema di avanzata democrazia anche industriale, sarebbero ritenuti contrari, nel quadro di ordine necessario, per lo svolgimento di ogni attività produttiva.

Si aggiunga che non ci si è preoccupati di armonizzare le nuove disposizioni con quelle già esistenti nel nostro ordinamento, cosicchè ancora una volta, qualora le modificazioni della Commissione venissero approvate dall'Assemblea, ci troveremmo di fronte a criteri tecnicamente imperfetti che

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

fatalmente condurrebbero a confuse interpretazioni e forse anche ad impossibilità di applicazioni concrete, e questo a tutto svantaggio dei lavoratori.

Anche per la materia in esame, non soltanto la formazione della volontà politica, ma anche la manifestazione concreta di essa mediante formule tecniche precise, intelligibili e ben coordinate in tutto il sistema dell'ordinamento, può costituire, deve costituire, direi anzi, una regola valida per creare misure di protezione efficaci ed effettive.

A dimostrazione di quanto sopra detto, basterà considerare che, per quanto concerne la libertà di opinione, la norma proposta dalla Commissione lavoro ha stabilito che la manifestazione del pensiero può essere attuata anche senza rispettare le altrui libertà e creando intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale.

Tale impostazione non può essere accettata in quanto giuridicamente erronea. Ma dal generale passiamo al particolare: così pure essendo nota la situazione di crisi in cui versano gli istituti assicurativi e previdenziali e il fatto che questi istituti siano aggravati da carichi burocratici e da spese di organizzazione, ciò nonostante non si esita ad affidare il controllo medico delle assenze per malattia ai servizi ispettivi dei predetti istituti, sopprimendo con ciò quello che ritengo un naturale diritto del datore di lavoro, quale esso sia, di conoscere le ragioni per le quali l'attività dovuta non gli viene prestata e avallando per di più una preclusione di prove che pare non essere compatibile col sistema del diritto vigente.

Per quanto concerne poi i provvedimenti disciplinari, viene introdotto un sistema per cui in azienda qualsiasi soggetto potrà forse compiere tutto ciò che gli aggrada, violando ogni regola di disciplina. Si instaura una specie di giudizio nell'azienda per ogni pur minima mancanza disciplinare tale da snaturare quella regola di minima gerarchia che pure vi deve essere in ogni umana organizzazione.

Talune norme poi interferiscono sensibilmente sulla sfera di competenza delle organizzazioni sindacali, implicitamente qualificando le organizzazioni sindacali stesse come incapaci di tutelare effettivamente i propri aderenti: vedi al riguardo le disposizioni in materia di lavoratori studenti e di controllo della legislazione sociale e di igiene e di sicurezza.

Per quanto riguarda gli istituti di patronato e di assistenza sociale non si vede come la relativa norma possa trovare una legittima collocazione in uno statuto dei lavoratori, sempre che non si voglia, attraverso l'inserimento dei delegati dei patronati, creare un duplicato delle rappresentanze sindacali.

Erronea poi appare la norma sulle mansioni e sui trasferimenti atteso che, per quanto concerne le mansioni, già la materia è regolata dall'articolo 2103 del codice civile e da una amplissima giurisprudenza che ha creato principi consolidati per la tutela del lavoratore in caso di mutamento di mansioni e implicitamente, quindi, anche di trasferimento.

Per quanto concerne il titolo II relativo alla libertà sindacale, occorre sottolineare che la norma relativa agli atti discriminatori appare sostanzialmente superflua, perchè la previsione codificata già discende dall'articolo 39, primo comma, della Costituzione e dalla convenzione n. 98 dell'Organizzazione internazionale del lavoro di Ginevra, istituto dell'organizzazione delle Nazioni Unite, convenzione ratificata dal nostro Paese con legge 23 marzo 1968, n. 367. Ugualmente può dirsi per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 9 sui sindacati di comodo, vietati dalla citata convenzione numero 98, articolo 2 sub-2).

Una particolare menzione merita poi l'articolo 10 relativo alla reintegrazione nel posto di lavoro. Premesso che con la legge 15 luglio 1966, n. 604, è stato attuato un sistema completo di tutela dei lavoratori contro i licenziamenti abusivi o arbitrari, contemperando altresì le esigenze della tutela dei diritti della personalità e di lavoro con quelle di un normale svolgimento delle attività produttive e stabilendo anche un'integrale disciplina tra la legge e la contrattazione collettiva, va osservato che l'articolo 10 sconvolge nella sostanza il sistema previsto dalla predetta legge del 1966 per implicito abrogandola! In tal modo l'articolo 10 si pone

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

anche al di fuori delle direttive internazionali contenute nella raccomandazione n. 119 dell'OIL ai Paesi membri di cui l'Italia fa parte. Tali direttive sono state recepite ed attuate nella predetta legge del 1966, laddove detta raccomandazione stabilisce che. quando un organismo imparziale come un tribunale o un arbitro o una commissione di arbitrato, o un organismo similare, pervenissero alla conclusione che il licenziamento debba considerarsi come ingiustificato, dovrebbero poter ordinare che il lavoratore. se non è stato risarcito nei casi dovuti dell'indennità e del salario, riceva o un'adeguata indennità o un'altra forma di risarcimento.

L'articolo 10, viceversa, tenta di creare una misura logicamente e giuridicamente erronea: quella di reinserire il lavoratore obbligatoriamente nell'azienda senza minimamente considerare che i motivi di frizione che in tal modo verrebbero a crearsi sarebbero gravemente lesivi per lo stesso lavoratore, il quale o dovrebbe rinunciare espressamente alla ricostituzione del rapporto, o dovrebbe viceversa operare in un ambiente nel quale la sua partecipazione è ritenuta psicologicamente incompatibile.

Inoltre 1a confusione tra l'ipotesi del licenziamento nullo ex articolo 4 della legge del 1966 e del licenziamento ingiustificato ex articolo 3 della stessa legge non solo si pone in insanabile contrasto con i suddetti principi, ma anche comporta una distorsione o una deviazione della nuova norma dai fini del provvedimento legislativo e in particolare dal fine di tutela della libertà sindacale espresso dal titolo II del disegno di legge n. 738 sotto cui è compresa la norma in questione: come è ovvio, alla tutela della libertà sindacale non può ricollegarsi che la norma dell'articolo 4 della legge del 1966.

Per quanto concerne poi i licenziamenti disposti per i motivi di cui all'articolo 4 della legge del 1966 è da osservare che non si può non tener conto di questa duplice condizione giuridica: che la reintegrazione del posto di lavoro costituisce pur sempre l'oggetto di un obbligo incoercibile, e che la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 10 per l'inadempimento di detto obbli-

go deve essere determinata almeno nella misura massima. Molteplici oneri vengono poi indiscriminatamente addossati alle singole aziende creando nuovi aggravi che verranno così a pesare sul mondo della produzione.

Per quanto concerne il titolo III, relativo alle attività sindacali nell'azienda, le recenti vicende sindacali dimostrano come la naturale sede in cui i diritti sindacali vanno creati e disciplinati è quella sindacale, attraverso lo strumento della contrattazione collettiva; nè vale sbandierare che la disciplina dello statuto sarebbe promozionale rispetto alle attività del sindacato, perchè è regola fondamentale del nostro ordinamento costituzionale che il legislatore ordinario intanto può intervenire nella materia del lavoro, riservata istituzionalmente alle organizzazioni sindacali, in quanto le medesime si dimostrino di comprovata inefficienza e incapacità, non senza sottolineare ancora una volta che questo principio discende anche dagli impegni internazionali che il nostro Paese ha liberamente accettato attraverso la ratifica e l'ordine di esecuzione sia delle convenzioni OIL e sia della Carta sociale europea la quale fa parte del nostro ordinamento attraverso la legge di ratifica 3 luglio 1965, n. 929. È bene richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che creare disposizioni nell'ordine interno che contrastino, direttamente o indirettamente, con le disposizioni internazionali pone un problema di responsabilità di ordine internazionale rispetto a tutti gli altri Paesi membri che fanno parte degli organismi ai quali il nostro Paese-deve lealmente partecipare.

Tutta la materia relativa all'assemblea, ai permessi, al referendum, al diritto di affissione, ai contributi sindacali, ai permessi per cariche pubbliche dovrebbe trovare concreta disciplina nella contrattazione collettiva, attraverso una responsabile valutazione delle parti. Va segnalato che, sempre in conformità alle disposizioni internazionali, bisognerebbe sancire in modo inequivocabile che è bandita la violenza in ogni forma, diretta o indiretta, su cose o su persone, e pertanto andrebbe riconfermato il principio contenuto nell'articolo 8 della convenzione OIL nu-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

mero 87, secondo cui « nell'esercizio dei diritti che sono loro riconosciuti... i lavoratori, gli imprenditori e le loro rispettive organizzazioni sono tenuti a rispettare la legalità ».

Tale disposizione che indubbiamente chiarisce che non vi sono soltanto soggetti di diritti e soggetti di doveri, ma che tutti hanno eguali diritti e doveri, dovrebbe essere chiaramente inserita nella disposizione contenuta nell'articolo 20, al fine di eliminare dall'articolo i rischi che si corrono quando ci si indirizza su ordini che funzionano a senso unico.

Sempre in relazione all'obiettiva esigenza di considerare i problemi nella loro esatta portata, assurda si appalesa la disposizione (in sede di applicazione del provvedimento), che verrebbe così ad imporsi anche ad aziende di trascurabile dimensione, le quali, sommerse da una serie di eccessivi oneri, rischierebbero di trovarsi in difficoltà nel loro esercizio operativo, con grave danno per lo sviluppo dell'economia nazionale.

L'articolo 25 punisce, poi, con le sanzioni dell'ammenda e dell'arresto le violazioni di taluni precetti. La norma, a nostro avviso, appare estremamente grave, specie se si considera che per i reati contravvenzionali concernenti la materia del lavoro sono previste pene pecuniarie e non pene detentive.

Da ultimo, una particolare riflessione merita l'articolo 25-quinquies, che ha preteso di innovare sostanzialmente la materia del collocamento, la quale non può trovare una idonea collocazione nel progetto di statuto dei lavoratori al quale è chiaramente estranea, soprattutto per la fondamentale diversità degli interessi tutelati nel momento che precede la costituzione dei rapporti di lavoro subordinato.

In ogni caso, le disposizioni che attribuiscono alle commissioni comunali di collocamento veri e propri poteri di amministrazione attiva (in luogo di funzioni meramente consultive) non appaiono costituzionalmente legittime, considerato che la disciplina del collocamento costituisce una forma di tutela del lavoro, il cui esercizio è riservato allo Stato e non è delegabile ad un organo deliberativo esterno, composto pressochè interamente da rappresentanti di organismi di diritto privato, quali le attuali associazioni sindacali, per giunta in posizione numerica assai lontana dalla pariteticità.

Le disposizioni proposte si pongono, altresì, in evidente contrasto con la convenzione n. 88 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929) che ha sancito in termini precisi la natura di pubblica funzione del collocamento, nonchè con l'articolo 1, n. 3), della Carta sociale europea (ratificata con la legge 3 luglio 1965, n. 929) che ha espressamente previsto il collocamento come funzione statale e costituirebbero pertanto una violazione di obblighi non solo assunti sul piano internazionale ma trasferiti, mediante le citate leggi di ratifica, nel nostro ordinamento interno.

Le norme proposte contrasterebbero, inoltre, con la ricordata convenzione OIL n. 88 anche per quanto concerne il principio della pariteticità delle rappresentanze sindacali e comporterebbero uno stato di ingiusta e sistematica minoranza dei rappresentanti imprenditoriali, attribuendo ai sindacati dei lavoratori una situazione di monopolio nella gestione del collocamento con evidenti riflessi negativi sulla necessaria imparzialità dell'organo e con il pericolo di gravi discriminazioni ed arbitri a danno degli stessi lavoratori. È da rilevare, infine, che nei periodici rapporti alla OIL il Governo italiano ha costantemente riaffermato l'impegno di adeguare, in sede di riforma legislativa della materia, la disciplina nazionale del collocamento al principio della partecipazione paritetica delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori in tutti gli organi di collocamento.

La panoramica critica da me svolta sul disegno di legge in esame, come successivamente modificato per iniziativa della Commissione lavoro del Senato, mi induce a ritenere sempre più valida ed attuale la mozione presentata dal nostro Gruppo, alla cui elaborazione ho fattivamente partecipato, con la quale bene è stato posto in evidenza che l'attività legislativa in materia di lavoro, pur necessaria per creare un quadro normativo dei diritti fondamentali dei lavoratori

220° SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

4 DICEMBRE 1969

e le linee direttrici lungo le quali deve evolversi la regolamentazione dell'attività lavorativa, non avrebbe dovuto invadere il campo riservato costituzionalmente alla contrattazione collettiva.

Con la nostra mozione impegnavamo il Governo a predisporre, sentite adeguatamente le organizzazione sindacali dei lavoratori e degli imprenditori privati e pubblici, e a presentare al Parlamento, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, una legge sui diritti e doveri dei lavoratori all'interno del luogo di lavoro e sugli organi rappresentativi chiamati a renderne operante l'esercizio, legge che comunque avrebbe potuto servire a indirizzare le linee di sviluppo della contrattazione sindacale e a supplirvi in caso di carenza o di non adeguata sua regolamentazione e non già a creare intralci e aggravi al mondo della produzione, per cui concludo riaffermando la sussistenza di grave perplessità, a cui ho fatto cenno inizialmente, in ordine al disegno di legge in esame ed esprimendo il più fervido augurio perchè il Senato voglia provvedere ad emendare il testo che ci è stato consegnato dalla Commissione. (Applausi dal centro-destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, è ben possibile che il fatto che io prenda la parola ancora in questa discussione dopo che, introdotta dalla relazione così nutrita e validamente ispirata del senatore Bermani, in essa per sei lunghe sedute più di venti colleghi hanno già preso la parola portandovi tanto utile contributo per la ricerca della migliore soluzione del problema che ci apprestiamo ad affrontare, è ben possibile che ciò venga considerato da parte mia una manifestazione di presunzione o di petulanza.

Che cosa infatti si può ancora aggiungere, di nuovo e di diverso, a quanto lei, onorevole Presidente, e i colleghi tutti hanno già sentito nel corso di questi giorni? Probabilmente nulla. E tuttavia credo che se anche io riuscissi a mettere soltanto in rilievo alcuni aspetti del problema o ad illuminarne certi particolari non compirei in definitiva un'opera completamente vana e superflua.

Innanzitutto, ad esempio, riconfermo in pieno consenso con il senatore Di Prisco che questa che esaminiamo è prevalentemente legge di attuazione costituzionale, il che d'altronde risultava molto chiaramente dai primi progetti depositati in materia alla Presidenza e di tempo in tempo trasmessi alla 10° Commissione e il cui testo per l'appunto verteva in modo quasi esclusivo sui modi nei quali potessero trovare valida applicazione nei luoghi di lavoro certi diritti democratici fondamentali, come quelli della libera manifestazione del pensiero, della libertà di riunione, dell'inviolabilità della persona e altri.

È certamente strano (e molti colleghi lo hanno già rilevato nel corso della discussione) che, a ben 22 anni dalla promulgazione della Costituzione, il Parlamento si trovi ora impegnato a chiederne e a disporne con tanto di sanzioni la piena osservanza ovunque nel Paese e per tutti i cittadini. Ma non fu a suo tempo la stessa Corte di cassazione, la somma custode del diritto, a distinguere le norme della Costituzione in immediatamente precettive e in programmatiche, senza poi però curarsi di indicare elencativamente quali fossero le une e le altre, aprendo così un campo vastissimo agli arbitri, alle soperchierie, alle prevaricazioni contro la libertà e permettendo che, a discrezione dell'Esecutivo, del Giudiziario e — diciamolo pure anche del Legislativo, restasse in vigore tutta una immensa congerie di leggi fasciste che la promulgazione della Costituzione, in quanto affermatrice di principi di libertà, avrebbe dovuto spazzare via subito e senza residuo? A non parlare poi dei metodi, delle costumanze, delle abitudini concresciute con le leggi fasciste e che, affondandovi senza interruzione le radici, hanno continuato a rafforzare il proprio imperio. E, proseguendo nei rilievi sulle responsabilità, non è stata forse la classe di governo enucleatasi con carattere di permanenza nella Repubblica grazie a vicende nazionali e internazionali troppo note per essere qui ancora una volta richiamate, non è stata questa stessa classe di governo che meditatamente ha trascinato

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

innanzi, con una fiacchezza defatigatoria deplorevolissima e dannosa, l'impresa invece tanto pressante e doverosa della trasposizione nelle strutture statali e di compenetrazione nel tessuto sociale, economico, morale della Nazione, dei principi e delle disposizioni fondamentali della Costituzione? A mostrare a quali enormità abbia condotto questo deplorevole andazzo basti considerare come in questi giorni si stia ancora manovrando ed armeggiando attorno alla prima legge connessa alla creazione delle regioni, quelle regioni che, a norma della Costituzione, avrebbero dovuto essere formate e funzionare entro l'anno 1948. Ora se i responsabili della guida del Paese, il cui giuramento di fedeltà alla Costituzione costituisce il momento culminante di una ricorrente, solenne cerimonia nella quale è impegnato lo stesso Capo dello Stato, si sono comportati così senza pagare alcuno scotto, non può suscitare sorpresa che nello svolgimento della propria attività personale, privata, altra gente, quella che si usa collettivamente designare con il termine di padronato, ne abbia seguito l'esempio, misconoscendo, nell'ambito della propria circoscrizione di potere, il valore cogente delle norme costituzionali.

Ho parlato di attività personale e privata. In realtà nella fattispecie si tratta di una attività che, benchè personale, ha un precipuo carattere sociale, come è oggi di tutto ciò che attiene al processo economico, da che più non esiste alcuna economia chiusa.

Dalla materia di questo disegno di legge, quella dei rapporti tra imprese e dipendenti, tra assuntori e datori di lavoro, tra dirigenza e maestranze, il momento sociale prorompe anzi dagli stessi elementi strutturali e funzionali del soggetto del fatto economico, che è l'azienda in cui sono associati in una varia gerarchia di poteri i più molteplici fattori, che sono i distintivi e qualificativi dell'odierno sistema sociale.

È proprio per impedire che questa gerarchia, che la natura del sistema genera in sè e impone ai fattori concorrenti e confluenti nel processo economico, si esplichi in un dominio incontrollato ed in una corrispondente subordinazione illimitata in ogni altro cam-

po della vita nazionale, che la Costituzione più volte afferma la supremazia del sociale sul privato, ponendo il concetto del sociale a chiave interpretativa delle proprie proposizioni e a dato orientativo del loro conseguente operare.

Ma sorge qui la questione se la Costituzione, così permeata di questo momento sociale, si sia proposta di regolare soltanto i rapporti tra lo Stato e i cittadini o non anche i rapporti dei cittadini fra di loro.

Ora non c'è dubbio che la Costituzione, col garantire ai cittadini le libertà, ha voluto innanzitutto proteggerli dalla sempre possibile sopraffazione dei poteri pubblici e delle autorità, e ciò sia facendo i cittadini partecipi direttamente o indirettamente del processo formativo dei poteri stessi e quindi dello svolgimento della loro attività, sia creando attorno a loro contro l'eventuale straripare di un qualsiasi, anche solo parziale, conato autoritario, lo sbarramento infrangibile dei diritti.

Sarebbe però assurdo pensare che ciò che si vieta allo Stato nei confronti o contro i cittadini possa poi essere invece consentito ai singoli. Sarebbe assurdo ammettere che i cittadini possano rivendicare dallo Stato il riconoscimento e l'esercizio dei propri diritti, ma debbano rinunciarvi di fronte ad altri cittadini, tralasciando qui le ipotesi configurate dalle leggi penali, ad esempio quella della violenza privata.

Tuttavia, in linea di fatto, questa è la realtà; questa è la situazione nella quale si ritrova una gran parte del popolo italiano, e addirittura interi settori della vita nazionale. Esistono infatti nell'area di imperio delle norme costituzionali ampie soluzioni di continuità che spesso coincidono, come nella materia che abbiamo in esame, con determinati ambiti territoriali, quelli appunto nei quali sorgono le imprese produttive. Naturalmente penso, con queste parole, ai grandiosi complessi dell'industria moderna che recingono le loro terre in maniera più ermetica ed invalicabile di quanto gli stessi Stati non facciano con le proprie frontiere.

Ora in questi ambiti, in queste soluzioni di continuità, non vige la volontà della collettività nazionale: questa volontà non ha

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

preminenza su quella individuale del « signore del loco ». Per ottenere questo, almeno in qualche limitata misura, sono stati necessari degli interventi specifici di legge, corredati da sanzioni contro gli inosservanti. A questa stregua si può una volta ancora notare che la Costituzione è nata disarmata, non disponendo di alcun mezzo di coazione contro coloro che la violano. Solo quando una norma costituzionale sia stata svolta in una disposizione legislativa ordinaria essa, almeno per certi gruppi sociali che non occorre indicare, riesce a incutere se non un vero timore, almeno una certa preoccupazione.

In modo particolare è proprio in materia di libertà che vige la sintomatica extra-territorialità di cui parlo, la quale viene tollerata. anzi accettata e quasi favorita, dai poteri pubblici. Ed essa si manifesta nel rifiuto del padronato di introdurre nell'esercizio del loro potere sugli uomini, che consegue al loro potere sulle cose, una concezione meno feudale, meno servile della personalità dei lavoratori, rinunciando al tradizionale disprezzo dei loro diritti, all'umiliazione della loro dignità, alla pretesa della loro subordinazione passiva al comando. Ma questo vizio si ritrova anche nelle aziende statali che, almeno in materia costituzionale, dovrebbero essere aziende pilota per il rinnovamento democratico delle strutture produttive del Paese.

Da questo punto di vista è difficile comprendere e non tenere in gran sospetto una disposizione che la Commissione, nonostante la opposizione della sinistra, ha inserito nel progetto, quella dell'articolo 24-ter, in forza della quale questa legge, approvata che sia, avrà due anni di tempo per trovare applicazione nelle aziende di Stato. Semmai se per queste ultime una norma speciale avrebbe dovuto esservi inserita, era che esse devono essere le prime ad applicare la legge, se lo Stato vuole essere esemplare, in ogni ambito, ma specie in spirito e volontà democratica a tutte le forze politiche e sociali.

Che la maggioranza della Commissione abbia voluto questa disposizione dimostra una volta ancora che la classe padronale e quella di Governo marciano all'unisono e, più an-

cora, che la classe di Governo rappresenta a seconda delle opportunità, o l'avanguardia o la retroguardia della classe padronale. Ciò si può arguire anche dal fatto che, nella scia della maturata coscienza delle grandi masse popolari e laboriose, da cui sono generate le grandi lotte sindacali e politiche, in corso, non dal Governo è partita la iniziativa di questo strumento legislativo, ma dai Gruppi parlamentari.

Senza il Parlamento, la stagnazione, l'indifferenza, la passività del Governo avrebbe permesso che il *vacuum* democratico, che è stato qui da tutti denunciato, non si troverebbe prossimo ad essere colmato.

A questo punto io voglio però formulare una critica, sia pure modesta e marginale, anche al disegno di legge presentato dal Gruppo comunista e che reca, tra le altre, anche la mia firma. La critica si rivolge alla sua intitolazione e mi è suggerita dall'attenzione con cui ho seguito i dibattiti svoltisi negli ultimi mesi nei numerosi convegni, che sono stati indetti da tante associazioni delle più varie ispirazioni politiche e poi la discussione in seno alla 10^a Commissione e qui in Aula. Da ciò mi sono persuaso che meglio si sarebbe addetto al nostro testo il titolo, più semplice e stringato, di « Norme per l'esercizio dei diritti costituzionali nei luoghi di lavoro», lasciando cadere il richiamo pleonastico alla dignità dei lavoratori. Questa resta umiliata, infatti, dalla privazione delle libertà che sono connaturate ai diritti, cosicchè fa tutta una cosa garantire ai lavoratori l'esercizio dei loro diritti di libertà e restaurarne la dignità. Nè mi si può obiettare che in definitiva non si tratta dunque che di una semplice ripetizione. La ripetizione, sottolineando un concetto il quale, come quello della dignità, attiene particolarmente alla sfera morale, aiuta a sfuggire dal problema essenziale, che è politico; spinge a vagare col pensiero su aiuole marginali, oscurando la sostanza prima del nostro impegno legislativo.

« Norme per l'esercizio dei diritti costituzionali nei luoghi di lavoro ». Ma se qualcuno, come è evidente, volesse cogliere invece l'occasione per offendere ulteriormente la dignità dei lavoratori, allora di questa di-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

gnità facciamoci garanti. Mi riferisco alla proposta, che ha trovato qui molti sostenitori, di tornare per l'articolo 1 al testo governativo, e ciò per statuire, accanto ai diritti dei lavoratori, il loro dovere di rispettare quelli del padronato. Come se dei suoi diritti — e non parlo di quelli attinenti alla proprietà, di quelli di libertà — il padronato non abbia sempre ampiamente goduto, senza che alcuno li contestasse o offuscasse.

Una intimazione di tal genere, specie se inserita in una legge, suonerebbe offesa inammissibile ai lavoratori, a questi lavoratori che, impegnati nei grandiosi movimenti di queste settimane — milioni e milioni di uomini e di donne di ogni età e categoria — rinunciando spesso anche al necessario, con sacrifici inenarrabili, nulla hanno fatto che possa interpretarsi come contestazione del diritto del padronato o di qualsiasi altro ceto sociale, anche se abbia in qualche modo manifestato la propria opposizione alle rivendicazioni dei lavoratori.

I lavoratori il loro dovere lo hanno sempre fatto. E se c'è richiamo da muovere in questa occasione, inserendolo eventualmente nel testo della legge, circa l'osservanza dei propri doveri verso il prossimo, un prossimo che nella fattispecie è la classe lavoratrice, esso deve essere diretto al padronato, il quale, da venti anni a questa parte, vilipendendo la Repubblica, contesta appunto ai lavoratori il godimento di diritti che loro competono e sta apprestandosi già a contestarli anche ulteriormente, escogitando i mezzi, più o meno sottili, con i quali domani, a legge promulgata, inficiarne le disposizioni e renderle inapplicabili. Poco fa, con la sua sincerità consueta, il collega senatore Veronesi ci ha dato in proposito un anticipo di quelli che saranno — mi permetta la parola — i sotterfugi del padronato. Ribadisco dunque la mia proposta a ritorsione di mettere nel testo della legge un severo invito al padronato per l'osservanza del dovere di non più turbare l'esercizio dei diritti che questa legge vuole tutelare. Nel momento nel quale il Parlamento si appresta a restituire ai lavoratori ciò di cui furono, fino ad oggi, defraudati, tra cui la loro dignità, ci si guardi di esacerbarne le ferite ancora dolenti nuovamente ferendola. Non c'è nulla da guadagnare suscitandone la giusta indignazione!

Quello che occorre è che noi con questa legge affermiamo che la Repubblica italiana è veramente una, e che non risulta da una congerie di piccoli staterelli, più o meno potenti a seconda dello spazio che occupano e delle forze economiche di cui dispongono e che, distribuiti attraverso tutto il Paese, aprono una quantità di tramiti all'intervento di volontà illegali e di iniziative anticostituzionali.

Questa legge deve riaffermare l'unicità della legalità repubblicana, valida per tutti i cittadini e per ogni loro gruppo. Infatti essa non crea, come qualcuno sottilmente tenta di far credere, una situazione privilegiata ai lavoratori; a parte il fatto che, costituendo questi la stragrande maggioranza dei cittadini, il loro privilegio sarebbe il privilegio dell'enorme maggioranza, che suona come una contraddizione concettuale.

Ben al contrario, nell'intenzione nostra, almeno nel testo nostro, che venne tenuto presente dalla Commissione nei suoi lavori e nelle sue conclusioni, così come dal relatore nell'estensione della relazione, questa legge si risolve nella dichiarazione di un principio di eguaglianza, valido fuori e dentro i luoghi di lavoro; un principio di uguaglianza dei cittadini nei confronti della Costituzione che le libertà democratiche sancisce per tutti.

Vorrei fare ancora un'ultima considerazione. Nel proposito prudente e illuminato di mettere a contributo tutti i testi presentati per redigere il conclusivo, la Commissione, a parere mio, ha aperto eccessivamente la materia fino a introdurvi momenti non pertinenti alla questione. Per questo troviamo oggi nel progetto tante norme sui sindacati. Poi attraverso il varco aperto si sono insinuate e sono state prese sul serio stranissime fantasie, come quelle — me lo voglia perdonare il senatore Torelli — contenute nel disegno di legge che porta la sua firma.

Questo disegno di legge giunge addirittura a inventare quella cosa nuovissima che sono i sindacati, come se i sindacati non avessero dietro di sè più di un secolo di vita variamente segnata da eventi fortunosi, ma inin-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

terrotta. La stessa Costituzione non pretese di scoprirli, ma semplicemente li riconobbe. Pare invece che qualcuno li discopra oggi, mentre trattiamo dei diritti di libertà all'interno dei luoghi di lavoro. Ecco infatti come il senatore Torelli ha redatto l'articolo primo del suo progetto di legge: « I lavoratori e gli imprenditori, senza distinzione di sorta e senza autorizzazione di alcun genere, hanno il diritto di costituire organizzazioni di loro scelta, che saranno denominate sindacati ».

Ci fu già un umorista, oggi scomparso, che si era reso celebre scrivendo dell'invenzione del parapioggia e della scoperta del cavallo. Ma il senatore Torelli non ha voluto fare dell'umorismo; e ciò appunto dà gravità al caso poichè quanto più seriamente egli propone al Senato di scoprire solennemente il sindacato, a destinazione non soltanto dei lavoratori, ma anche degli imprenditori, e tanto più egli dà prova di essere tuttora concettualmente prigioniero del più lontano passato, di essere cioè estraneo completamente alla situazione maturata nel Paese.

Ma il collega Torelli — che ha mente sistematica — vuole con l'articolo 2 del suo progetto che i sindacati abbiano diritto di stabilire i propri statuti e i propri regolamenti amministrativi (mi pare che Giolitti nel 1904 parlò approssimativamente così alla Camera dei deputati); nonchè diritto ad organizzare la propria gestione e la propria attività e di formulare i loro programmi di azione, giungendo con l'articolo 3 — generosità impareggiabile — a concedere ai sindacati la facoltà di unirsi in federazioni e confederazioni.

Oh CISL! Oh UIL! Oh CGIL! — e, poichè un fantasma mi sta davanti — oh CISNAL! Ringraziate dunque tutte assieme l'onorevole Torelli, grazie al quale potrete finalmente sortire dall'illegalità. Egli spalanca al progresso democratico del Paese le porte che inutilmente la dittatura fascista credette di poter inchiodare, poichè i lavoratori con una spallata decisiva definitivamente 25 anni fa le hanno abbattute. Ecco a quali eccessi può portare lo zelo imprudentemente stimolato dalla introduzione nel progetto di tante disposizioni specificatamente sindacali.

Naturalmente, noi non facciamo questione fondamentale del conservarvele o meno. È anche possibile che alcune di esse rappresentino una qualche utilità marginale per i lavoratori. Lo penso sotto il brusco richiamo dei fatti verificatisi ieri a Torino, dove il colosso dell'industria italiana, la Fiat, o meglio i dirigenti della Fiat, i padroni della Fiat ancora una volta hanno protervamente imperversato contro i lavoratori, disponendo la sospensione di un grande numero di essi perchè colpevoli di essersi avvalsi dei diritti costituzionali. Ma. tornando all'artificiosa introduzione nella legge di disposizioni estranee alla sua materia specifica, non posso non riferirmi anche a quella che regola e dispone in materia di collocamento. Nessuno può negare o sminuire l'importanza del problema, e noi stessi, parlamentari comunisti, abbiamo già presentato in Parlamento dei progetti di legge pertinenti. Ma il problema nulla ha a che fare con il godimento delle libertà costituzionali nei luoghi di lavoro.

Onorevole Presidente e cari colleghi, il Parlamento, approvando questa legge, intende rivolgersi con risolutezza al padronato perchè esso intenda come anche là dove ha un dominio quasi incontestabile, grazie alla disponibilità esclusiva del meccanismo economico, anche in questo campo deve accettare, seguire le leggi proprie di una civile democratica convivenza di popolo; che è rimasta democratica a dispetto del padronato, ma che lo sarà di più quando avrà ottenuto che anche il padronato si inchini ai suoi comandi.

Noi insistiamo dunque perchè questa legge venga approvata, ma anche perchè il testo propostoci venga ulteriormente perfezionato anzichè, come con emendamenti temerari si tenta di ottenere, peggiorato.

Anche il relatore ha formulato alcune suggestioni in senso migliorativo, del che noi non possiamo che compiacerci, auspicando che le sue proposte vengano accolte. Coloro che vi si opporranno dimostreranno come sia fittizia la volontà da essi proclamata di aprire nuove vie alla democrazia. Anche il Gruppo comunista presenterà degli emenda-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

menti migliorativi e crediamo col consenso di tutte le forze popolari lavoratrici.

Se d'altronde la legge risulterà dai voti dell'Assemblea incompleta o imperfetta, la battaglia per il pieno e incontrastato esercizio dei diritti di libertà nei luoghi di lavoro riprenderà ben tosto. Questi diritti competono ai lavoratori in quanto cittadini. Cittadini lavoratori, è vero, ma le libertà democratiche non distinguono tra ceti sociali, gerarchie economiche, funzioni, collocamento nel processo produttivo. I lavoratori in quanto cittadini sono portatori dei loro diritti ovunque, e semmai, più che altrove, nel luogo di lavoro dove la loro personalità umana si esalta incarnando quell'elemento basilare dello Stato repubblicano, della vita democratica che è appunto il lavoro. (Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito del dibattito alla seduta antimeridiana di martedì 9 dicembre, nella quale si avranno le repliche del relatore e del Ministro.

Iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 924

PRESIDENTE. Aderendo alle sollecitazioni pervenutemi da più parti dell'Assemblea, propongo che venga iscritto all'ordine del giorno della seduta il disegno di legge n. 924, già iscritto all'ordine del giorno della seduta notturna, in modo da utilizzare la restante parte della seduta per il seguito della discussione di detto disegno di legge, fermo restando che le repliche del relatore e del Ministro avranno luogo nella seduta notturna, indetta per le ore 21.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza » (924) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, è al nostro esame un disegno di legge di carattere e contenuto finanziario, uno di quei provvedimenti che vengono classificati come leggi-provvedimento perchè, lungi dal porre delle norme di carattere giuridico, dispongono lo stanziamento di somme di danaro per obiettivi specifici che sono propri dello Stato.

Come è a vostra conoscenza — e non vi dico nulla di nuovo — le leggi si dividono oltre che in leggi formali e sostanziali anche in « leggi normative » e in « leggi provvedimento». Io non mi sarei aspettato quindi (ecco perchè ho fatto questa premessa, non per dirvi cose che sapete meglio di me) che nella discussione di questo disegno di legge, che può avere una grande importanza morale ma che è sempre un provvedimento di carattere amministrativo nel suo contenuto, si fosse instaurata una discussione di carattere politico. O meglio, non mi meraviglio che in occasione di un disegno di legge-provvedimento si instauri una discussione di carattere politico. Mi meraviglia il fatto che si sia inteso, da parte di un largo settore di questa Assemblea, di intessere un processo alla polizia. Mi sembra, onorevoli colleghi, che non sia nè l'occasione adatta, nè vorrei dire il momento adatto per un processo alla polizia: si tratta infatti di un momento in cui le forze di polizia sono all'ordine del giorno della Nazione per il loro sacrificio e la loro abnegazione. E se è vero, come è vero,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

che scaturisce da alcuni reparti una protesta e vi è un fermento ed una tensione, questo fermento e questa tensione si sono verificati per il modo di impiego, cioè perchè in questo particolare momento per i componenti delle forze dell'ordine non vi è nè giorno nè notte, nè tempo libero nè riposo, e i modi di utilizzazione per ragioni contingenti sono, per quanto concerne gli agenti dell'ordine, oltre il limite dell'umano.

È vero, onorevoli colleghi, che l'agente dell'ordine, come ho detto altre volte in quest'Aula, è un umile lavoratore che è ogni giorno sulla lama del rasoio, rischia ogni giorno la sua incolumità personale e spesso rischia la vita, però è trattato male nè si prevede, per questo umile lavoratore mal pagato e che ha un compito di grande rilievo, un miglioramento.

Io ricordo che si disse molto autorevolmente, con un termine forse non appropriato (non piace a me dire poliziotto, ma agente dell'ordine) che « il poliziotto viene prima del professore » perchè un paio di manette qualche volta risolvono una situazione cioè garantiscono quella vita di relazione, quell'ordine pubblico che con un concetto prettamente cattolico ma universalmente recepito si chiama il bene comune. Pertanto noi dovevamo esaminare semplicemente la istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'amministrazione di pubblica sicurezza e nella tabella allegata (tralascio l'ordinarissima amministrazione) si parla di indennità e retribuzioni per servizi, spese per servizi sanitari, per il funzionamento delle sale mediche dei reparti del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per l'acquisto di medicinali, per funerali e per il trasporto delle salme di appartenenti a personale civile e militare della pubblica sicurezza e dei carabinieri deceduti per cause di servizio, spese per il trasporto di truppe, gestione mense, vestiario, spese di accasermamento, acquisto, manutenzione, noleggio e gestione di automezzi, natanti, aeromobili, biciclette ed altri, cioè gli strumenti utili, necessari, indispensabili per il loro servizio, per espletare

quella alta missione — dico alta perchè umile ed umile perchè alta — al servizio dell'ordine pubblico e dello Stato.

Essi rappresentano fisicamente lo Stato. Si espongono fisicamente nella difesa dello Stato e delle sue articolazioni. Essi curano la possibilità che i nostri figli vadano a scuola, che i lavoratori godano del tempo libero, che le famiglie si costituiscano, che la vita di relazione nella sua più ampia espressione contenutistica si svolga.

Pertanto permettetemi: bando alla retorica; si è voluto attraverso la discussione di questo disegno di legge da parte del Gruppo comunista e del Gruppo del PSIUP, fare un processo che io non voglio qualificare perchè dovrei qualificare con parole non tanto parlamentari, per cui me ne astengo, nel momento in cui vi sono stati centinaia e centinaia di feriti tra gli agenti dell'ordine, nel momento in cui un agente è stato trucidato su una pubblica via mediante un colpo di mazza ferrata o di tubo « Innocenti », che gli ha fracassato il cranio. Aveva 22 anni e veniva da una zona depressa. Era venuto a Milano per prestare la sua opera, come aveva ritenuto e come aveva potuto: uno stipendio di fame, una famiglia modestissima.

Perchè allora da parte del Gruppo comunista si è tentata questa speculazione che mi permetto di chiamare non nobile? Quale è stata la ragione che ha ispirato per esempio il senatore Venanzi che vi si è soffermato in modo particolare ad atti di chiara disinformazione? Oppure il senatore Fabiani che ha iniziato questo torneo oratorio indicando quasi al disprezzo la gente dell'ordine, finendo poi con la esigenza...

FABIANI. Dove le ha trovate le affermazioni di disprezzo? Le citi.

NENCIONI. Stia tranquillo, glielo dirò subito. Non dico mai nulla senza una documentazione. Dicevo, il senatore Fabiani ha finito il suo dire (perchè egli, uomo che ha rivestito delle cariche, ha sentito tutto il disagio del suo intervento e non poteva che terminarlo in contrasto con le sue premesse) innalzando un inno alla funzione della poASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

lizia che egli immaginava idealmente definendola polizia democratica, contrapponendola così a quella configurazione della polizia che aveva stigmatizzato nel suo intervento.

Vi sono stati altri oratori che hanno riportato episodi che non avevano nulla a che vedere con la funzione della polizia; si è parlato di attendenti e di un agente dell'ordine destinato alla tutela della verginità di una gatta! Mi domando se noi stiamo discutendo seriamente, o se si sta conducendo un'opera di disinformazione per poter trarre a vantaggio della propria parte politica utili conclusioni.

Sembra che uomini di alta levatura intellettuale abbiano perso il bene della ragione e che questa Aula, non certo sorda e grigia, ma lucente e risonante, sia composta da persone che si disinteressano completamente degli interventi, che non reagiscono alle prese di posizione, sicchè sembra sia lecito in questa Assemblea dire qualunque cosa, anche lontana dalla realtà.

Io invece (malgrado quello che possiate pensare del mio Gruppo) e i miei amici di Partito, in questa Aula, abbiamo sempre difeso la libertà di parola e abbiamo sempre ritenuto di usare questo strumento non per un fine eversivo, ma costruttivo, per mutare cioè qualcosa nel sistema, proponendo apertamente valide alternative, senza infingimenti o etichette che talvolta sono state date e che l'onorevole Palmiro Togliatti poteva definire come « le solite giaculatorie ». Morto Palmiro Togliatti, il Gruppo comunista continua a dire le solite giaculatorie.

Onorevoli colleghi, non voglio seguire l'alveo di coloro che mi hanno preceduto, ma desidero semplicemente far presente che non è il momento di chiedere una riduzione delle spese per la pubblica sicurezza, o che alcuni stanziamenti vadano in direzione diversa nell'ambito di una visione nuova e democratica dell'ordine pubblico che si fondi non su criteri — si dice — repressivi, ma sul rispetto di tutte le libertà costituzionali. Come se, senatore Fabiani, l'agente Annarumma — e lo dico senza retorica, proprio tranquillamente — fosse morto perchè era incanalato in un'azione repressiva in violazio-

ne delle norme su cui si basa la nostra Costituzione e non era invece in servizio di ordine pubblico per garantire proprio un diritto di espressione, un diritto di manifestazione, unitamente alla libertà di tutti! Non se l'è posto questo interrogativo, senatore Fabiani?

FABIANI. Non credo che sia tanto ingenuo da pensare che sempre la polizia ha agito per far sì che le libertà democratiche potessero essere godute da tutti.

NENCIONI. Senatore Fabiani, anche noi che facciamo politica attiva, anzi vorrei dire soprattutto noi abbiamo avuto degli scontri dialettici e non dialettici con la polizia. Ma io le dico in quest'Aula con una lealtà assoluta — mi creda — che anche sotto l'impero attivo della legge Scelba (ed oggi si ritorna a quei tempi), anche recentemente, anche domenica scorsa ho avuto delle dure polemiche col capo della polizia e col ministro Restivo per una manifestazione che, attraverso una pressione, che io ritengo incostituzionale, illecita, era stata vietata. Io, nel momento dell'urto delle posizioni, posso anche aver detto o indirizzato delle espressioni dure di critica. Però le assicuro che, in una serena valutazione dei fatti, io debbo riconoscere e ho dovuto riconoscere sempre che è un mestiere duro, senatore Fabiani.

FABIANI. Questo lo capisco. Su questo siamo d'accordo.

NENCIONI. Che è un mestiere ingrato: l'agente dell'ordine segue determinati ordini; e io vorrei che non seguisse molti ordini governativi, ma seguisse, come il giudice, la legge.

FABIANI. Allora si parlerebbe in un'altra maniera.

RICCI. Ammesso che il giudice segua sempre la legge.

NENCIONI. Qui c'è un grosso equivoco che vale anche per la polizia. Mi per-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

metto brevissimamente e telegraficamente di sottolinearlo.

Quando si dice che il giudice dipende solo dalla norma di legge si deve pensare che il giudice obbedisce solo alla legge, non ha sopra di sè che la legge nel momento in cui giudica. Su questo intendiamoci bene. Io non vorrei che si deviasse da quella che è una retta interpretazione. E così per la polizia: il rispetto assoluto della legge nel momento in cui compie la sua azione.

Una volta disse il senatore Terracini da quel microfono (me lo ricordo perchè fu una frase che sottolineai) che la polizia doveva usare la forza e non la violenza. La polizia però usa la forza e non la violenza; e quando la polizia usa quella che può definirsi la violenza (perchè i confini tra forza e violenza sono difficili da tracciare), ebbene questo non lo possiamo certo dire per casi in cui (Bergamo, Milano la prima volta, Milano la seconda volta, Torino la prima volta, Torino la seconda volta, Roma, Livorno, Genova) vi sono stati in media 70-80 feriti tra le forze dell'ordine e 4 o 5 feriti soltanto tra i dimostranti.

Dico questo semplicemente come fatto indicativo di una situazione. Chi ha subito la violenza sono state le forze dell'ordine, non sono stati certo i manifestanti.

Io vi dico che nel 1968, su 15 mila agenti dell'ordine, di cui 7 mila usati in servizio di ordine, vi sono stati 978 feriti. Nel 1969 il conto si eleva. Il Ministro ci potrà dare le statistiche, se sono a sua conoscenza, però questo vi dice che vi è una situazione di emergenza, una situazione di rivolta, una situazione in cui gli agenti dell'ordine hanno il diritto di pretendere degli strumenti per eseguire la loro difficile, ingrata, delicata missione.

Ecco perchè noi diamo voto favorevole a questo disegno di legge, dicendo anzi che il miliardo e mezzo è insufficiente per una ristrutturazione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza in senso moderno.

E voglio, onorevoli colleghi, rettificare, come testimone, insieme al prefetto di Milano, testimone, insieme al ministro Restivo presente ai fatti, testimone, insieme al questore Guida presente ai fatti (e lo farò telegraficamente perchè poi c'è una interpellanza che un giorno mi auguro si possa discutere in questa Aula) quanto ha detto il senatore Venanzi prendendo spunto da questo disegno di legge, quando ha voluto addossare la colpa a delle forze politiche, naturalmente chiamate forze terroristiche, teppistiche (non ci fanno paura i nominalismi, non è tempo di avere paura dei nominalismi e delle etichette: sono stati chiamati anche criminali coloro che hanno combattuto dando il proprio sangue per la difesa dei nostri confini, figurate se ci formalizziamo perchè da parte comunista ci si può chiamare teppisti e criminali: vorrei dire che queste anzi sono delle medaglie che debbono figurare sul nostro petto). (Richiamo del Presidente). Onorevole Presidente sono valutazioni di carattere politico.

PRESIDENTE. Lei attribuisce ad un'altra parte, non solo l'intenzione di definirla in un certo modo, perchè poi va anche oltre, nel senso di dire...

NENCIONI. Io leggo qui da un resoconto, a parte che ho buona memoria.

PRESIDENTE. Peraltro io ho fatto un semplice tocco di campanello.

NENCIONI. Apprezzo molto ed anzi ha fatto bene perchè voglio concludere.

PRESIDENTE. Non è per questo!

NENCIONI. Ritengo che sia per questo, perchè dovrei dirle altrimenti quanto dissi al senatore Fanfani l'altro giorno.

Qui si parla di forze terroristiche, teppistiche, di ispirazione neo-fascista (la cui tolleranza è necessario sconfessare perchè verrebbero incoraggiate nuove speranze e nuovi audaci) e di incidenti avvenuti ai funerali del povero agente Annarumma. Su questo si è reclamato molto e vi debbo dire, solo per contrastare quanto è stato affermato, non per altro fine — ed io ne sono stato testimone insieme al Ministro — che un gruppo di elementi del Movimento sociale italiano con una corona, senza gagliardetti, senza

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

maglioni, senatore Venanzi — non diciamo inesattezze e spiritose o meno invenzioni — hanno preceduto il funerale. Essi hanno portato la corona con raccoglimento e senso di responsabilità; nessuno si è abbandonato a manifestazioni di liturgia (saluti romani od altro); nessuno ha cantato, senatore Venanzi. Debbo dire anzi che sono stati di una correttezza e di un rispetto veramente ammirevole data la esuberanza che qualche volta hanno dimostrato.

Vi sono stati tre incidenti al funerale al quale ero presente insieme ad altri parlamentari; vi erano anche il prefetto, il questore ed il Ministro. Sarei stato personalmente orgoglioso se io stesso o elementi del mio partito — non sono per la violenza, sono per il consorzio civile, per il convincimento, per la logica, per il ragionamento, per la lotta, per la dialettica anche forte — avessimo partecipato ad un'azione repressiva. Ed io lo ammetterei. Ad esempio quando si è parlato dell'amnistia per i fatti ... universitari io dissi che i nostri erano responsabili e che erano sottoposti a procedimento penale e che io, essendo orgoglioso di ciò, non chiedevo l'amnistia, perchè, se qualche cosa era stata fatta, era stata fatta con un fine che superava la volontà criminosa degli stessi.

Senatore Venanzi, mi sono permesso di commentare il suo intervento e solo per ragioni di tempo non ripeto quello che ho detto circa la descrizione dei fatti accaduti durante il funerale dell'agente Annarumma. Nessuno di questi però ha partecipato, è stata la folla anonima. C'è ancora qualcuno che si commuove, onorevole Presidente; ma in quel clima di commozione si è visto un individuo che si faceva largo tra la folla, dinanzi alle autorità e alla polizia, dinanzi ai compagni di corso, in borghese e in divisa, dell'agente Annarumma, che seguivano piangendo il feretro; ebbene, costui ha tentato di sputare sulla bara!

FABIANI. Lo hanno arrestato?

NENCIONI. Questo lo dirà il Ministro. Io non sono nè il questore nè il Ministro.

Cento metri più avanti qualcuno ha tentato nuovamente di oltraggiare la salma di Annarumma, gridando e sventolando, in segno di oltraggio, un fazzoletto rosso; anche in questo caso alcuni militari e cittadini hanno reagito.

Terzo ed ultimo episodio: il fatto Capanna. Questo è a Milano un caso patologico: nessuno gli ha mai dato alcuna importanza, ma poichè il Capanna aveva accusato la polizia dell'eccidio, quando è stato visto seguire i funerali in atteggiamento, non certo riverente, mi dicono (perchè questo non l'ho visto) che c'è stata una reazione e in questo caso anche la polizia è intervenuta.

Tutto qui, onorevoli colleghi; ho voluto soltanto fare delle precisazioni dal punto di vista obiettivo e storico. Aggiungo che coloro i quali veramente sentivano la commozione del momento avrebbero potuto reagire, perchè non è ammissibile l'oltraggio a freddo.

Termino comunque là dove ho cominciato: non era questo modesto disegno di legge di contenuto finanziario che poteva dare motivo ad un processo alla polizia. In questa Aula e fuori io ho sempre avuto l'onore di difendere la polizia, perchè ciascuna comunità deve avere le sue leggi a tutela della libertà di tutti; nell'alveo della Costituzione della Repubblica la polizia deve essere presente, efficiente, dotata di tutti i mezzi indicati nella tabella.

E lo stanziamento di questa modesta somma significa che non si potranno assicurare queste condizioni, affinchè la polizia possa esercitare quella funzione di tutela non di una parte dei cittadini o di coloro che detengono le leve del potere, ma di tutela di tutti i cittadini, della popolazione nella sua totalità, senza esclusioni, senza suddivisioni, senza discriminazioni, per quel bene comune che è l'ordine pubblico, premessa delle libertà civili e politiche. Grazie, Presidente. (Applausi dall'estrema destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gianquinto. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come nell'altro ramo del

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

Parlamento, anche al Senato Governo e maggioranza hanno cercato di far approvare il disegno di legge in sordina, quasi di soppiatto e certamente alla svelta.

Si è detto che si tratta di un provvedimento tecnico per cui ogni discussione, ogni approfondimento sarebbe fuori luogo. Questo però è soltanto un pretesto, e un pretesto falso per disimpegnarsi, per sottrarsi al dibattito.

Infatti la maggioranza ha disertato il dibattito. C'è stato solo un intervento di difesa obbligata della legge da parte del collega Murmura a nome del Gruppo democratico cristiano; vi è stato poi un intervento del collega Righetti, del Gruppo del Partito socialista italiano, intervento in verità non molto sbilanciato, incerto, amletico, cauto; intervento che ha esaminato il disegno di legge sotto un profilo improprio. Direi che il collega è andato fuori tema: lo ha visto come se si trattasse di un provvedimento destinato ad aumentare stipendi e salari alla polizia, nel qual caso noi nella sostanza non saremmo stati contrari.

La realtà invece, onorevoli colleghi, è che il disegno di legge pone ancora una volta il problema del rapporto tra Governo e Parlamento, tra Esecutivo e Legislativo; il rapporto oggi riguarda la gestione della spesa con riferimento all'attività di polizia.

Onorevoli colleghi, il problema è posto ancora una volta nei termini tradizionali, congeniali alla classe dirigente italiana dalla unificazione; in termini cioè di tendenza a far prevalere l'Esecutivo sul Legislativo e ad accrescere i poteri dell'Esecutivo a detrimento e in danno del Parlamento.

Nel caso di specie la riduzione dei poteri del Parlamento avviene con riferimento alla gestione del bilancio nella parte relativa all'amministrazione della pubblica sicurezza. Al potere decisionale del Parlamento, che è una sua funzione primaria, si sostituisce la mera discrezionalità del Governo e per esso del Ministro dell'interno.

Si dice che ci sono dei precedenti, ma io credo che i precedenti, se anche esistono, non possono essere invocati per giustificare una ulteriore alienazione di poteri del Parlamento al Governo, al Potere esecutivo. Si tratta semmai di chiudere e non di allargare la breccia aperta dai precedenti che oggi si invocano a giustificazione di questo disegno di legge.

La via democratica, onorevoli colleghi, la via giusta perchè democratica e conforme alla Costituzione è quella prescritta dall'articolo 81 della Costituzione stessa e dalla legge sulla contabilità dello Stato, cioè la via delle variazioni a bilancio mediante legge. Lo riconosce del resto lo stesso relatore apertamente. Questa è la via maestra, questa è la via giusta. Tale via, quella della variazione del bilancio mediante legge, deve essere seguita anche nel caso previsto dal disegno di legge in esame; quando cioè si tratta di maggiori spese, vale a dire dell'aumento di assegnazioni già fatte a capitoli esistenti. Non c'è dubbio, onorevole rappresentante del Governo e onorevoli colleghi della maggioranza, che l'articolo 43 della legge sulla contabilità dello Stato è cogente e vincolante. Esso dispone che le maggiori spese devono essere autorizzate per legge. Al Parlamento, in forza dell'articolo 81 della Costituzione e in forza della legge sulla contabilità dello Stato, è riservato il potere esclusivo di istituire o di sopprimere i capitoli del bilancio, di stabilire la dotazione finanziaria di ogni capitolo; spetta al Parlamento stabilire se la dotazione finanziaria di uno o più capitoli debba essere aumentata e, in caso affermativo, di quanto. Ciò secondo il nostro ordinamento costituzionale, secondo il nostro ordinamento giuridico è demandato esclusivamente al Parlamento. Non è quindi un problema tecnico ma un problema politico, anzi direi esclusivamente politico. Perchè aumentare la spesa di un capitolo significa fare una scelta politica; aumentare la dotazione finanziaria di un capitolo vuol dire decidere di aumentare, di incrementare, di allargare e di estendere l'attività cui il capitolo si riferisce. Questa è una scelta politica. Così l'aumento della dotazione finanziaria di capitoli di spesa per la polizia comporta una decisione che investe un aspetto saliente di politica interna, soprattutto una decisione sull'uso qualitativo e quantitativo della polizia. Si tratta di una decisione politica che investe i rapporti tra

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

Stato e cittadino, che investe i rapporti di libertà collettiva, personale, sindacale, politica e culturale. Siamo quindi in un campo non meramente tecnico ma esclusivamente politico. Anche attraverso questo disegno di legge si manifesta una tendenza del Governo, una linea di politica interna del Governo in materia di polizia. Si pensi per esempio ai problemi politici che implica l'aumento di spesa per l'armamento e per il tipo di addestramento delle forze di polizia. Ebbene, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottrae decisioni di tale portata al Parlamento. le trasferisce al Governo, all'Esecutivo al di fuori di ogni controllo del Parlamento e di ogni potestà decisionale di esso.

Eppure una legge di variazione del bilancio sarebbe agevole e semplice. Si proporrebbero gli aumenti spiegandone le ragioni e indicando la copertura nella riduzione di alcuni capitoli. Ma indubbiamente tale via giusta, democratica, costituzionale, viene rifiutata. Perchè? Ecco un nodo che dovremo sciogliere. La via costituzionale viene rifiutata per un intendimento politico, per sottrarre al Parlamento la possibilità di decidere su questi problemi e per attribuire al Governo la potestà esclusiva discrezionale ed incontrollata di operare mutamenti nel bilancio in una materia tanto importante.

Si parla della necessità e dell'urgenza; l'una e l'altra vengono portate a giustificazione di questa patente violazione dell'articolo 81 e della legge sulla contabilità dello Stato. Ma io vorrei chiedere, onorevoli colleghi: chi decide sulla necessità e sull'urgenza? Anche questo è un giudizio politico che con questa legge viene affidato all'esclusivo arbitrio del Governo, all'assoluta discrezionalità del Potere esecutivo.

Sappiamo che in nome della necessità e dell'urgenza si sono giustificati sempre i più vieti e più gravi interventi autoritari del Potere esecutivo. Ma forse, senatore Pennacchio, la legge di variazione di un bilancio esclude l'adozione della procedura urgente o urgentissima? Nessuna norma del Regolamento lo esclude. Se dunque si verifica un evento che rende urgente ed inderogabile la variazione e l'aumento della dotazione finanziaria di un capitolo del bilancio concernen-

te l'attività della pubblica sicurezza, niente vieta che il Governo presenti al Parlamento la legge di variazione chiedendo magari la procedura urgentissima.

Non si dica dunque che ragioni di necessità e di urgenza giustificano questa violazione di un potere fondamentale del Parlamento e la sottrazione fraudolenta di una funzione primaria degli organi legislativi. Non c'è nella Costituzione e nella legge di contabilità dello Stato alcuna norma che autorizzi a provvedere a variazioni di bilancio a fronte di situazioni di necessità e di urgenza per via di decreti ministeriali e senza l'uso della legge.

Del resto vorrei pregare il Governo ed il relatore, difensori del disegno di legge, di dirmi dove, nel testo sottoposto al nostro esame, sono indicate le ragioni di necessità e di urgenza. Non c'è alcun riferimento a queste situazioni. Nella relazione si dice che vi è una contrapposizione tra la rigidità del bilancio e le particolari caratteristiche dell'attività della pubblica sicurezza.

Intanto ciò non esclude che le previsioni possano e debbano essere fatte in vista di questo carattere dell'attività della pubblica sicurezza. In secondo luogo, se contrasto c'è questo deve essere diretto nell'ambito della legalità democratica e repubblicana, nell'alveo normale della variazione del bilancio attraverso la legge. La verità è che si rifiuta questa via maestra per il preciso intendimento di sottrarre al Parlamento ogni decisione su tale materia e si preferisce dare al Governo una cambiale in bianco affidandogli poteri assoluti, incontrollati e incontrollabili anche a posteriori.

Osservate, onorevoli colleghi, quanto ferrea sia la legge di contabilità dello Stato: là dove essa prevede l'utilizzazione del fondo di riserva, prescrive che il prelievo venga fatto con decreto del Ministro sottoposto però alla convalida del Parlamento. Nel disegno di legge sottoposto al nostro esame, invece, non vi è nemmeno questa garanzia.

Nè è vero poi che i capitoli destinatari dell'aumento sono innocenti: in Aula si è fatto un gran parlare dell'aumento dello stanziamento per gli affitti, per il vestiario, per l'indennità di mensa e di alloggio, ma i

Assemblea - Resoconto stenografico

4 DICEMBRE 1969

capitoli non sono soltanto questi; ve ne sono altri di natura politica particolarmente delicata; vediamo per esempio il capitolo 1456: anzitutto prevede spese per i servizi speciali di pubblica sicurezza. Ma quali sono questi servizi?

Su alcuni di questi è bene richiamare l'attenzione del Parlamento.

Mi riferisco al decreto ministeriale 6 ottobre 1965 che riguarda l'ordinamento interno dei servizi della direzione generale di pubblica sicurezza. La prima divisione concerne gli affari riservati e fra questi c'è una segreteria NATO. Cosa vuol dire questo, onorevole Sottosegretario? Abbiamo il diritto di chiedere che il Governo dica al Parlamento in che cosa consiste questo agganciamento della direzione generale di polizia con la NATO, e viceversa!

S E M A. Lo hanno sempre negato!

G I A N Q U I N T O . Ancora: Divisione I — affari riservati —: prevenzione e repressione dei delitti contro la sicurezza dello Stato (è una divisione politica), delitti contro l'economia pubblica, stranieri pericolosi per la sicurezza delle istituzioni dello Stato, istruttoria pensioni perseguitati politici, segreteria della NATO. Vuol dire che c'è un legame tra la NATO e la direzione generale di pubblica sicurezza. Noi abbiamo diritto di chiedere al Governo piena spiegazione. Vogliamo sapere come si svolge questo servizio.

Divisione II — ordine pubblico e sicurezza interna —: soccorso nei pubblici e privati infortuni, dislocazione delle forze di polizia, istituzione e soppressione di uffici di pubblica sicurezza, posti di polizia e comandi dell'arma dei carabinieri, e poi attività politiche e sindacali, vertenze di lavoro.

Dunque, la polizia si occupa anche delle attività politiche e sindacali e delle vertenze di lavoro. Perciò quando (e sono costretto a trattare la questione rapidamente perchè debbo attenermi al tempo concessomi) il Governo si arroga il potere d'aumentare lo stanziamento per il capitolo 1456 vuol dire che esso intende dilatare tali servizi: servizi per la NATO, servizi della polizia in materia di vertenze di lavoro e in ordine alle attività politiche e sindacali.

Negate ancora il significato politico del disegno di legge? Ed ecco la preoccupazione vostra, onorevoli colleghi della maggioranza, di farlo passare in sordina, di evitare un dibattito di merito approfondito, sotto il pretesto che è un provvedimento tecnico.

Capitolo 1459; riguarda fra l'altro l'equipaggiamento e l'armamento della polizia. La legge quindi comporta l'attribuzione di un potere discrezionale al Governo di aumentare l'armamento della polizia e quindi la spesa, al di fuori del Parlamento. E questo avviene in un momento di grave, acuta tensione sociale che provoca situazioni che deploriamo tutti.

Presidenza del Presidente FANFANI

(Segue G I A N Q U I N T O). Ancora il capitolo 1469 prevede la possibilità di aumento della dotazione finanziaria anche per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio, la gestione degli automezzi della polizia, la qual cosa vuol dire un potenziamento della mobilità e quindi dell'impiego della polizia in servizio d'ordine pubblico. Ciò indica l'intendimento di impiegare sempre più la polizia in servizio di ordine pubblico, mentre

da ogni parte si chiede che ciò non avvenga. Cioè a dire, il disegno di legge esprime una linea contraria, contrapposta anzi, all'esigenza conclamata oggi di non fare intervenire le forze di polizia nelle manifestazioni sindacali e politiche.

Questa è la richiesta che oggi le più grandi organizzazioni sindacali del nostro Paese pongono unitariamente al Governo, come decisione immediata. Le forze di polizia non

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 **DICEMBRE** 1969

devono essere impiegate in manifestazioni politiche, sindacali, nelle vertenze del lavoro.

L'esperienza dimostra che quando le forze di polizia non intervengono, non si verificano incidenti, perchè le grandi masse popolari del lavoro organizzate hanno maturità ed autodisciplina. Esse stesse sono capaci di mantenere l'ordine, così come è avvenuto a Roma nella grande manifestazione dei metalmeccanici dell'altro giorno, così come è avvenuto a Venezia nella giornata dello sciopero del 19 novembre. Le forze sindacali organizzate hanno mantenuto l'ordine in piazza San Marco, senza bisogno di intervento della polizia.

Debbo ricordare, onorevoli colleghi, il disegno di legge proposto dal senatore Fenoaltea alcuni anni fa, ripreso anche dopo, per il disarmo delle forze di polizia? Fenoaltea, sul piano storico, dimostrava che, quando le forze di polizia non intervengono, disordini non ne accadono. Questa è la linea di politica interna che oggi si chiede al Governo, e non è più soltanto una parte politica che la chiede, non è più soltanto l'estrema sinistra a chiederla, ma sono le forze sindacali unite, è il movimento sindacale unitario prorompente nel nostro Paese che reclama dal Governo che esso non impieghi le forze di polizia nelle manifestazioni sindacali e politiche e nelle vertenze del lavoro.

È una richiesta che assume un significato, un contenuto politico più pressante, più penetrante, più urgente. Davanti a questa richiesta, davanti a questa esigenza di garanzia dell'ordine pubblico e la stabilità delle istituzioni democratiche, Governo e maggioranza rispondono con questo disegno di legge che segna la tendenza contraria.

Il Ministro nell'intervista di ieri ha parlato di necessità di un'educazione democratica delle masse popolari. Credo che le masse popolari organizzate abbiano dimostrato già di possedere maturità democratica, ma bisogna cominciare dalle forze di polizia. Come le addestrate? Come le educate? Certo è che noi vediamo che esse sono educate ed addestrate come se sulle strade, sulle piazze dovessero incontrare e fronteggiare un nemico. Questa è la constatazione che facciamo; ogni volta che vi è un movimento popolare le forze di polizia sono atteggiate come se dovessero scontrarsi con un nemico.

Cosa fa il Governo per modificare questo indirizzo, per imprimere un'educazione, una coscienza veramente repubblicana e democratica alle forze di polizia? Onorevoli colleghi, l'altro giorno a Mira di Venezia vi è stata una manifestazione unitaria dei lavoratori di una fabbrica che è stata requisita dal comune, per reagire ad una iniqua ed irresponsabile serrata dei padroni, i quali avevano abbandonato la fabbrica con impianti pericolosissimi, senza nessuna misura di salvaguardia e di sicurezza e quindi con pericolo per la pubblica incolumità. Il comune di Mira ha requisito la fabbrica per assicurare il lavoro agli operai e per garantire la sicurezza degli impianti.

Il padronato ha rifiutato irresponsabilmente ogni trattativa creando una situazione di estrema e pericolosa tensione. Ebbene, un commissario di polizia — sono disposto a farne il nome e potrei invocare anche la testimonianza del collega Ferroni —
ad alcuni lavoratori della fabbrica che è la
Mira Lanza disse: « Guardate che dopo Milano, siamo in grado di spezzarvi le reni! ».
Se vuole, signor Sottosegretario, le dirò il nome di questo funzionario di pubblica sicurezza che è addetto al commissariato di Porto Marghera.

Soltanto la prudenza, il senso di responsabilità democratica dei lavoratori in lotta hanno respinto la provocazione del commissario Diamare (così si chiama questo funzionario). Tale è il clima e così agiscono in determinate circostanze le forze di polizia. Sono esse che creano lo scontro.

Ma siamo giusti! Vi è una responsabilità precipua del Governo a monte delle situazioni pericolose e di scontro create dalle forze di polizia. Vi è la responsabilità del Governo, che decide come usare le forze di polizia, e quando il veleno viene propinato dalle autorità di Governo, come volete che si comportino poi i reparti e gli ufficiali che li comandano? Vi è, sì, una loro responsabilità, ma quella primaria è del Governo, è del tipo di politica interna da esso scelta, nonchè

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

di come esso decide d'impiegare le forze di polizia.

L'odierno disegno di legge dimostra che il Governo non muta indirizzo, che persiste in un orientamento di politica interna oggi rifiutato, respinto, unitariamente dalle forze sindacali e democratiche. Come si può allora approvare, sotto il profilo di merito, questo disegno di legge che conferma una tendenza autoritaria del Governo, nonchè un indirizzo di politica, in materia di ordine pubblico, che deve essere radicalmente mutato?

Siamo di fronte ad una esigenza di inversione della tendenza di considerare le masse popolari in lotta con sospetto, come forze eversive, che debbono essere tenute a bada dalla polizia, alle quali deve essere contrapposta una polizia armatissima come l'Esercito. Con questo disegno di legge invece questa linea viene confermata, portata avanti. Esso perciò dimostra ancora una volta l'urto, la contraddizione, il distacco esistente tra Governo e Paese. È questo grave contrasto, signor Presidente, che mina le istituzioni democratiche, non gli scioperi e le manifestazioni di piazza delle masse popolari.

Non soltanto quindi ragioni di principio, ragioni di difesa delle prerogative del Parlamento contro l'invadenza del Potere esecutivo, ci spingono a prendere decisa e ferma posizione contraria all'approvazione di questo disegno di legge, ma anche ragioni politiche, di merito, che si riallacciano alla grave situazione del momento.

Vi è nel Paese un tentativo di rigurgito di destra e noi chiediamo: come risponde il Governo?

A Venezia, onorevole Presidente, è avvenuto un episodio che formerà oggetto di una mia interrogazione perchè desidero che il Governo prenda precisa posizione al riguardo. Quattro novembre 1969: celebrazione delle forze armate in piazza San Marco. Il Vescovo ausiliario — che sostituisce il patriarca defunto — celebra la messa: ad un certo momento pronuncia un discorso in cui dice che le forze armate dello Stato debbono provvedere non solo alla difesa della patria dal

nemico esterno, ma devono essere pronte ad intervenire anche all'interno, perchè la zizzania si annida ovunque! Gravissima interferenza di un presule nella vita interna del Paese, gravissima l'invocazione all'intervento dell'Esercito contro le masse popolari! Il vescovo di Venezia ha emulato il generale Giglio, della Sicilia, che voleva l'intervento dell'Esercito contro gli operai in sciopero; non si discosta monsignor Olivotti dalla filosofia di come l'ordine pubblico...

PRESIDENTE. Confondeva i militari con gli angeli custodi!

GIANQUINTO. Ah sì, ha ragione, però è una confusione che non può essere approvata.

Ebbene, c'è nel disegno di legge l'espressione di una tendenza che si avvicina a queste invocazioni repressive e autoritarie.

È un precedente gravissimo, signor Presidente, anche se oggi il disegno di legge prevede un aumento nell'assegnazione soltanto di 1.500 milioni, mi pare, e l'importo non è di poco momento. Di questo passo, dove andiamo? Verso quali obiettivi ci dirigiamo? Se il Governo si muove su questo indirizzo, quali sono i limiti della sua azione, signor Presidente?

È stato già detto che il disegno di legge venne presentato prima ancora del bilancio del 1969 e che esso riguarda variazioni da apportare al medesimo bilancio del 1969. Ma allora si era nel 1968, cioè il Governo presentò alla Camera nel 1968 questo disegno di legge prima ancora della presentazione e dell'approvazione del preventivo di spesa del 1969. Si diceva che il disegno di legge prevedeva la istituzione di un capitolo per far fronte alle eventuali necessità di incremento delle dotazioni finanziarie di certi capitoli qualora nel corso del 1969 si dovessero presentare avvenimenti che rendessero necessario l'aumento degli stanziamenti.

Signor Presidente, ora siamo al 4 dicembre del 1969, cioè l'anno finanziario è già consumato, il bilancio è già esaurito. Il Governo deve dirci — e non può sottrarsi a questa richiesta — se e quali situazioni si sono verificate nel corso del 1969 che ri-

220° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

chiedano oggi una maggiorazione di spesa: deve dircelo.

Non si tratta più di una previsione. Ancora all'atto della presentazione del disegno di legge nel 1968 si poteva parlare di una previsione, ma oggi che il Senato è chiamato a discutere, ad esercizio finanziario esaurito, il Governo deve dirci quali eventi si sono verificati nel 1969 che hanno richiesto o richiedono una variazione in aumento dei capitoli indicati nella tabella e quali aumenti di spesa comportano. Non possiamo più esaminare il disegno di legge sotto il profilo di una previsione futura. Noi esaminiamo il disegno di legge a cose fatte e ad avvenimenti compiuti, cioè a consuntivo. Siamo in sede di consuntivo; la situazione si è rovesciata. E allora, il Governo ha l'obbligo, il dovere politico e morale di dirci quali eventi si sono verificati nel 1969 che richiedono un aumento di spesa. Non solo, ma dato che siamo a bilancio esaurito, il Governo deve dirci se i capitoli i cui stanziamenti sono da ridurre hanno ancora disponibilità, se hanno ancora capacità di essere ridotti. Infatti se l'assegnazione finanziaria a questi capitoli fosse esaurita o quasi, la legge non avrebbe più nessun fondamento, nessuna ragion d'essere. Cioè il Governo deve dirci se questi capitoli consentono una riduzione rispettivamente di 400, 300, 500 e 300 milioni. Senza queste informazioni il Senato non può decidere. Perchè delle due l'una: o esigenze di aumento nell'arco del 1969 non si sono verificate, e allora la legge è inutile; o si sono verificate, e allora il Governo deve dirci quali sono gli avvenimenti che le hanno determinate e per quali somme è necessario un aumento di assegnazione finanziaria. Se i capitoli non sono più suscettibili di riduzione perchè la loro dotazione finanziaria è esaurita, allora la legge non solo è inutile, ma non può essere approvata perchè verrebbe a mancare la copertura delle maggiori spese. Questa è la risposta che io attendo. Mi sembra che quello da me prospettato sia un aspetto nuovo e rilevante. Io penso che il relatore avrebbe dovuto farsi carico di compiere questa inchiesta, di rendersi conto che a dicembre 1969 non si può più parlare di previsione dato che ci si riferisce al tempo

già trascorso. Ma il relatore non si è fatto carico di questo e me ne duole. Non penso che egli non abbia visto il problema. Egli è troppo esperto per non vedere la questione, ma non l'ha affrontata per non mettersi in una strada pericolosa. Io insisto però sulla richiesta e aspetto una risposta dal Governo. Credo che il quesito sia serio e valido. Se situazioni come quelle previste nel 1968 non si sono verificate, perchè insistere nel disegno di legge? Tanto più che nella previsione del 1970 questi capitoli sono stati già aumentati.

Queste sono le ragioni di principio e di merito per cui il Gruppo comunista voterà contro la proposta avanzata dal Governo e sostenuta dalla maggioranza. (Vivi applausi dal'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito del dibattito alla seduta notturna.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI VITTORIO BERTI BAL-DINA, Segretario:

PENNACCHIO. — Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e della sanità. — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati e quali altri sono in corso per fronteggiare la gravissima situazione dello sfaldamento in più punti dei collettori alluvionali che attraversano l'abitato di Trani.

I detti collettori, costruiti in parte nel secolo scorso ed in parte all'inizio di questo secolo, a causa delle condizioni vetuste e dell'intenso traffico urbano ed interurbano, anche di autoveicoli pesanti, hanno ceduto causando sprofondamenti stradali in vari punti nevralgici della città.

Da accertamenti tecnici eseguiti, ed a conoscenza dei funzionari del Genio civile, del Provveditorato alle opere pubbliche e del-

Assemblea - Resoconto stenografico

4 DICEMBRE 1969

l'ANAS, è emerso uno stato di pericolo per il formarsi di nuove crepe e di possibili crolli delle volte in tufo calcareo, con diretta conseguenza di dissesti su parti dell'abitato e per l'incolumità degli abitanti.

L'interrogante, che ha potuto ricevere le confidenze dei tecnici, ed ancor più, a causa della sua funzione, ha potuto constatare lo stato di panico e di ansietà in cui vive la popolazione, è vivamente preoccupato, insieme a tutti gli amministratori locali, circa la mancanza di provvedimenti da parte del Governo, ciò che dà la sensazione di una paurosa indifferenza per il dramma che vive la città. La situazione risulta denunciata in termini di gravità dal prefetto con nota del 16 ottobre 1969 e si ricava dalle relazioni degli uffici del Genio civile, mentre viene evidenziata continuamente nelle accorate sollecitazioni del sindaco della città.

In questi ultimi giorni, a causa dei rovesci pluviali e degli allagamenti che ne sono derivati, la preoccupazione si va accentuando.

Se la città di Trani è esposta più direttamente alle conseguenze imprevedibili della fatiscenza dei collettori che l'attraversano, è però il caso di ricordare che le due condotte servono in effetti una vasta zona compresa tra i grossi agglomerati dei comuni di Andria, Corato e Barletta ed assolvono alla funzione di convogliare tutte le acque che provengono dai vecchi territori ed a monte delle Murge per un successivo sfogo al mare. Da ciò deriva che l'opera di riassestamento e quindi di ricostruzione si presenta di interesse generale e non riguarda soltanto la tutela dell'abitato di Trani.

Si chiede pertanto con assoluta urgenza un'azione preventiva diretta a sistemare e consolidare i canali nei punti di maggiore dissesto, in attesa di un progetto di sistemazione definitiva in base alle leggi ordinarie, e in particolare che si dia attuazione a quanto stabilito nella riunione del 5 novembre 1969 presso il Ministero dei lavori pubblici, presenti parlamentari, amministratori locali, rappresentanti periferici e centrali del Ministero stesso, sotto la presidenza del Sottosegretario, onorevole Rus-

so. Le conclusioni di quell'incontro furono a grandi lettere riportate sulla stampa e con esse si convenne sull'urgenza di alcuni accertamenti preliminari, dopo di che si sarebbe dovuto concretare l'intervento diretto a curare i dissesti e ad allontanare i pericoli. A distanza di un mese, la lentezza burocratica non ha consentito di verificare nessun adempimento tra quelli previsti e giudicati indispensabili.

Il comune di Trani, peraltro, non dispone in via assoluta di cespiti finanziari per interventi diretti, mentre la sua economia, e in ispecie quella commerciale, sta subendo gravi contraccolpi dalla deturpazione delle strade e dalla lentezza e pericolosità del traffico.

L'intervento dello Stato appare, quindi, assolutamente necessario ed indifferibile, anche per evitare tensioni nella città, che possano dar adito a manifestazioni di turbamento dell'ordine pubblico. (int. or. - 1271)

D'ANDREA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere quali motivi hanno potuto autorizzare, la sera del 2 dicembre 1969, quattro agenti in borghese, del carcere di « Regina Coeli », ad aggredire, senza qualificarsi, due fotoreporters, armati solo dei loro strumenti professionali, a catturarli ed a trattenerli in carcere. (int. or. - 1272)

LI VIGNI, MASCIALE. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se risponda al vero che a carico del conservatore dei registri immobiliari di Roma siano pendenti ben otto denuncie all'autorità giudiziaria per illeciti diversi perpetrati a danno di privati.

In particolare si chiede:

- a) se corrisponde a verità che la polizia tributaria, incaricata delle indagini dalla Procura della Repubblica, non abbia ancora consegnato gli atti relativi all'indagine già espletata, in quanto pare vi siano illecite interferenze da parte di alti burocrati ministeriali;
- b) se non ritenga che, ove le denuncie rispondano al vero, vi siano anche responsabilità a carico dei servizi ispettivi che a suo tempo non hanno rilevato l'illecito;

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

c) se non ritenga opportuno — data la gravità delle accuse mosse — l'allontanamento del conservatore dall'attuale sede. (int. or. - 1273)

POERIO, TROPEANO, ARGIROFFI, PEL-LICANO', MANCINI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere le iniziative immediate che intende prendere per acclarare l'identità e, conseguentemente, per colpire i responsabili dell'atto criminoso compiuto ai danni del municipio di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Catanzaro, nella notte tra il 3 e 4 dicembre 1969: atto criminoso compiuto attraverso il lancio di una carica di tritolo ad alto potenziale esplosivo che ha danneggiato l'edificio municipale, producendo gravi danni alle strutture del fabbricato, alle porte, alle finestre ed ai mobili degli uffici comunali.

Isola Capo Rizzuto non è nuova alla cronaca per simili criminosi attentati, finora però rimasti impuniti, ma sempre rivolti verso la proprietà privata o singole persone.

Oggi si colpisce il municipio, la casa di tutti, nell'intento di fermare l'azione intrapresa dall'Amministrazione democratico-popolare che dal novembre 1968 è succeduta, per largo consenso popolare, alla direzione di quel comune, all'Amministrazione capeggiata dal conte Gaetani d'Aragona, dopo le drammatiche lotte per la terra ed il lavoro dell'ottobre-novembre 1967.

L'Amministrazione popolare, pur nel suo primo anno di attività:

ha avviato a soluzione il problema del recupero dei demani comunali arbitrariamente occupati da alcuni elementi locali durante l'Amministrazione del conte Gaetani d'Aragona;

ha avviato trattative con l'Opera Sila, Ente di sviluppo agricolo in Calabria, per il reperimento di altra terra da dare ai contadini che ne hanno diritto;

ha mandato in appalto le opere per la costruzione della rete idrica e quella fognante e per la pavimentazione delle strade interne:

ha ottenuto finanziamenti per la scuola, le case ai lavoratori, la nuova sede comunale, la pubblica illuminazione; ha realizzato una conferenza agraria per porre al centro i problemi del rinnovamento delle strutture fondiarie ed agrarie dell'altopiano di Isola-Cutro;

ha fatto redigere un programma di fabbricazione per l'organica utilizzazione del territorio e soprattutto del bellissimo litorale ove già cominciano a sorgere i primi complessi turistici;

ha avviato altre opere che l'azione mafiosa vorrebbe interrompere col criminoso atto intimidatorio.

Un intervento serio e immediato si impone per far luce sulla gravità dei fatti denunciati, per identificare i responsabili e per far sì che venga finalmente fermata la catena di simili atti criminosi che certamente non garantiscono la tranquillità a quell'antica popolazione del feudo crotonese e non aiutano lo sforzo dell'Amministrazione popolare che al progresso civile e all'avanzata democratica ha dedicato il suo primo anno di vita. (int. or. - 1274)

PINTO.— Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se non ritiene che sia necessario ed urgente un intervento per regolare in maniera diversa e con criteri di maggiore giustizia l'assegnazione degli incarichi nelle scuole popolari.

La scuola popolare, in applicazione della legge 16 aprile 1953, n. 326, può istituire corsi di tipo A, B e C, corsi di orientamento musicale e corsi di richiamo e di aggiornamento culturale di istruzione secondaria.

I corsi di scuola popolare possono essere organizzati direttamente dai Provveditorati agli studi, ma possono essere anche organizzati da enti ed associazioni, con onere a totale carico dello Stato, oppure a carico degli enti che li organizzano.

Quando i corsi sono organizzati da enti ed associazioni vi è ampia discrezionalità di nomina degli insegnanti da parte dei dirigenti degli enti e delle associazioni, che debbono tener conto solamente del requisito che l'insegnante risulti incluso nella graduatoria provinciale, sia pure all'ultimo posto. Vengono così messe in atto condizioni di favoritismo che non possono essere ulteriormente tollerate, anche perchè buona parte di tali

ASSEMPLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

enti esiste soltanto per mantenere ed amministrare il commercio degli incarichi, senza espletare altra attività e senza neppure avere una sede.

La nomina assume per gli interessati un valore notevole perchè costituisce titolo uguale a quello che consegue l'insegnante che ottiene l'incarico dal provveditore, per merito, per cui gli interessati sono costretti a vivere in una condizione di continuo e certamente non più attuale stato di soggezione verso coloro che devono elargire il beneficio.

Si chiede pertanto di intervenire perchè tutti i corsi di scuola popolare siano organizzati direttamente dai Provveditorati agli studi o perchè, almeno, se si vogliono mantenere ancora in vita detti fantomatici enti ed associazioni, il conferimento degli incarichi avvenga con criteri rigidi, rispettando l'ordine di sequenza della graduatoria completata annualmente dai Provveditorati agli studi fra gli insegnanti che chiedono un incarico. (int. or. - 1275)

ALBERTINI, CIPELLINI, BERMANI, BANFI, FORMICA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali sono le ragioni che hanno indotto la direzione della FIAT a prendere il provvedimento di sospensione di una massa così cospicua di lavoratori e se non ritiene di intervenire per impedire che tale decisione abbia pratica attuazione. (int. or. -1276)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PELLICANO'. — Ai Ministri delle finanze e del tesoro. — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione di bilancio dell'ENS (Ente nazionale sordomuti) e se vogliano prendere provvedimenti stante la necessità dell'aumento del contributo statale annuale per il normale assolvimento delle finalità istituzionali, per il funzionamento degli istituti, dei collegi e dei pensionati per i vecchi, per l'assistenza culturale, ricreativa e sociale di gruppo, per il collocamento al

lavoro e l'aumento dell'assegno mensile ai fratelli sordomuti in stato di bisogno ed incapaci al lavoro, analogamente a quanto è stato disposto per gli invalidi civili. (int. scr. - 2796)

PELLICANO'. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se sia a conoscenza (e se intenda avviarla a soluzione) della situazione dell'edilizia scolastica in Calabria, che comporta complicazioni sociali e si presenta in forma deficitaria e discriminatoria.

La gravità, in percentuale, è rilevante non solo nei confronti della media nazionale, ma anche nei confronti del Mezzogiorno stesso. Infatti, le 7.116 aule in locali « precari » sulle complessive 13.882, per le scuole primarie e secondarie, costituiscono ben il 51 per cento contro il 20 per cento di media nazionale ed il 13 per cento dell'Italia meridionale ed insulare.

Da ciò deriva che in Calabria il 46 per cento degli alunni frequenta scuole in locali « precari », raggiungendo, così, la più alta percentuale, a 41 punti di distanza dalla Lombardia e ad 11 punti dalla Campania, che è la penultima regione d'Italia (su 364.762 alunni, ben 167.377 frequentano scuole in locali « precari »).

Se poi si analizza la situazione della scuola dell'obbligo, e in particolare della scuola media, la percentuale risulta ancora più allarmante in quanto si riscontra che il 72,5 per cento degli alunni calabresi frequenta la scuola in locali « precari », contro il 39 per cento della media nazionale ed il 53,6 per cento del Meridione.

Se poi si considera che ogni alunno calabrese dispone di un'area edificata di 4,23 metri quadrati, contro la media nazionale che è di 6 metri quadrati, e, quindi, di uno spazio inferiore del 30 per cento nei confronti dell'alunno medio italiano e del 42 per cento dell'alunno lombardo, si deduce che l'alunno calabrese è discriminato nella salute sia per carenza di servizi igienico-sanitari, sia per la scarsa luminosità e per l'angustia delle aule, sia per gli inadeguati impianti elettrici ed idrici, di riscaldamento e di fognature. Di tale precaria situazione soffre ovviamente anche il corpo insegnante.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

Il futuro si presenta in forma non meno tragica, in quanto il piano biennale (1967-1968) per l'edilizia scolastica prevede che il Mezzogiorno sia interessato per una quota di stanziamento pari al 66,45 per cento del totale nazionale, mentre la Calabria (perenne « cenerentola »!) avrà soltanto una quota pari all'8,8 per cento.

L'interrogante chiede pertanto se il Ministro intenda rompere la viziosa spirale procedurale che prevede ben 23 tappe diverse e che costituisce una grave remora all'attuazione del programma, con grave danno per le zone depresse e particolarmente per la Calabria. (int. scr. - 2797)

MINNOCCI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se ritiene di poter concedere un contributo straordinario in favore degli Enti comunali di assistenza di Coreno Ausonio e di Ausonia per sovvenire alle più impellenti necessità delle famiglie i cui beni sono stati colpiti da un grave nubifragio verificatosi il 21 novembre 1969. (int. scr. - 2798)

FABBRINI. — Ai Ministri della pubblica struzione e delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere se, di fronte alla crescente installazione di ponti-radio sulla vetta del Monte Amiata ed alla deturpazione paesaggistica che ne deriva, non ritengano di intervenire, per quanto di loro competenza, per bloccare ogni nuova richiesta e salvaguardare così i valori turistici della zona. (int. scr. - 2799)

FABBRINI. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere le ragioni del grave stato in cui versa il servizio ferroviario sulla linea Chiusi-Siena-Empoli-Firenze, nel quale vengono impiegate carrozze vecchissime, disagevoli e fredde, con gravissimi svantaggi per lavoratori e studenti e per le stesse attività turistiche.

Per sapere, altresì, se non ritenga suo doveie accogliere l'unanime richiesta di ammodernamento dei treni in servizio, avanzata ormai da anni, ma finora purtroppo inutilmente, dalle popolazioni interessate. (int. scr. - 2800)

PICARDO. — Ai Ministri della sanità e dell'interno. — Premesso che, nella seduta del 20 ottobre 1969, nel rispondere all'interpellanza n. 219 presentata dall'interrogante, il Ministro della sanità in Aula definiva drammatica la situazione igienico-sanitaria dell'Ospedale civile di Caltanissetta, quale risultava dalla relazione di un ispettore inviato dal Ministro stesso, ed assicurava che avrebbe esaminato con attenzione la proposta avanzata di requisire, in virtù dell'articolo 6 della legge istitutiva del Ministero della sanità, i locali dell'Ospedale comunale o di utilizzare locali di affitto;

constatato che fino ad oggi, cioè circa due mesi dopo la segnalazione, la situazione è rimasta invariata senza che nessun provvedimento sia stato preso dalle autorità competenti, almeno per avviare a soluzione i gravissimi problemi lamentati ed accertati anche attraverso una ispezione del Ministero della sanità;

giudicando che tale inqualificabile inerzia degli organi di Governo, sia centrali sia periferici, aggrava il disagio di centinaia di cittadini e di lavoratori, impediti di usufruire della necessaria e dovuta assistenza medico-ospedaliera.

si chiede ai Ministri interrogati di assumersi, ciascuno per la competenza del proprio Ministero, ogni responsabilità derivante dalla violazione dei diritti civili e costituzionali dei cittadini, dato che gli attuali rappresentanti dei Ministeri suddetti nella provincia di Caltanissetta non riescono a tutelarli in modo soddisfacente. (int. scr. - 2801)

DINDO, SCHIETROMA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro, della sanità, della pubblica istruzione ed al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione. — Premesso che il 30 ottobre 1969 l'Associazione nazionale tecnici italiani di radiologia medica (ANTIR) ha proclamato lo stato di agitazione in ordine ai seguenti problemi,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

ribadendo l'urgenza e l'indifferibilità della loro soluzione:

- 1) partecipazione diretta alle trattative con la FIARO, per concordare il nuovo contratto nazionale di lavoro per i tecnici di radiologia medica dipendenti dalle amministrazioni ospedaliere e dalle unità sanatoriali dell'INPS, del CTO e dell'IANIL, e ciò in applicazione dell'articolo 40, ultimo comma, della legge n. 132 e al fine di stabilire il nuovo trattamento economico, normativo e di carriera dei tecnici di radiologia;
- 2) prosecuzione delle trattative già iniziate con i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, e ciò per definire tempestivamente le annose questioni relative:
- a) alla cumulabilità dell'indennità di rischio da radiazioni ionizzanti con tutte le altre percepite a diverso titolo (la situazione riguarda preminentemente i tecnici di radiologia dipendenti da enti previdenziali, mutualistici, assicuratori, nonchè dal Ministero della difesa ed altri);
- b) all'istituzione dei ruoli organici, previsti dalla legge n. 944, in tutte le Amministrazioni statali ed altri Enti pubblici ove operano i tecnici di radiologia medica;
- c) al rispetto della decorrenza dell'inquadramento di cui sopra, come è chiaramente stabilito dalla legge;
- d) allo sblocco delle delibere approvate dai consigli di amministrazione degli Enti previdenziali, mutualistici, assicuratori ed altri, giacenti presso i Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanità ed altri, preposti alla ratifica delle stesse;
- e) all'immediata convocazione delle commissioni per esaminare i candidati di cui all'articolo 20 della legge n. 1103;
- 3) impegno concreto da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri per rendere esecutivo l'ordine del giorno Alboni approvato dalla Commissione igiene e sanità della Camera dei deputati, con parere favorevole del Governo, il 27 ottobre 1967, con il quale si ravvisa la necessità di inquadrare i tecnici di radiologia medica nella carriera

di concetto, al fine di uniformare definitivamente lo stato giuridico-normativo degli stessi, ovunque essi operino, e quindi eliminare le differenziazioni e gli squilibri esistenti;

- 4) collocazione più rispondente dei tecnici di radiologia medica intesa a ristrutturare e riqualificare la categoria sulla base delle responsabilità devolute a detto personale, nel contesto globale delle categorie parasanitarie inserite in un'armonica ed efficiente organizzazione sanitaria;
- 5) adeguata istituzione di scuole professionali per tecnici di radiologia sulla base delle esigenze reali esistenti nel Paese;
- 6) accettazione da parte delle altre organizzazioni sindacali confederate e dell'Associazione case di cura private del contratto nazionale collettivo di lavoro elaborato dall'ANTIR,
- si chiede di conoscere l'atteggiamento del Governo al riguardo e se e quali provvedimenti può e intende prendere in ordine ai problemi elencati. (int. scr. - 2802)

POERIO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che la società concessionaria della miniera Comero, in territorio del comune di Strongoli (Catanzaro), il 7 novembre 1969, ha sospeso tutti i 126 minatori passandoli in cassa integrazione. Motivo addotto dalla società è quello della situazione del mercato internazionale che avrebbe indotto la società « SNIA-Viscosa » — utilizzatrice di tutto lo zolfo prodotto — a rescindere il contratto di fornitura, preferendo pagare una forte penalità.

Il motivo addotto non sembra debba rispondere a verità dal momento che solo nel 1967-68, e certamente a seguito di seria indagine di mercato, è stato realizzato per il razionale sfruttamento della miniera un moderno impianto di fluttuazione, e ciò su consiglio tecnico e con l'aiuto economico della stessa « SNIA-Viscosa ».

Si tenga presente che la natura organolettica dello zolfo della miniera Comero, particolarmente nobile, lo fa preferire sul

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

mercato europeo per l'impiego in settori peculiari che non possono utilizzare altri zolfi.

L'interrogante chiede pertanto quali interventi i Ministri interrogati intendano adottare perchè la miniera venga riaperta alla produzione ed al lavoro attraverso la riassunzione di tutta la mano d'opera licenziata; perchè venga immediatamente corrisposta l'integrazione salariale agli operai licenziati; perchè la società concessionaria eroghi congrui e periodici acconti ai minatori licenziati; perchè, non oltre il 10 dicembre 1969, la stessa società concessionaria corrisponda integralmente il saldo gratifiche natalizie, le ferie non godute, l'indennità vestiario e tutti gli altri istituti contrattuali non ancora soddisfatti e rispettati.

Tutto ciò per evitare che anche questi ultimi minatori rimasti siano costretti a prendere la via dell'emigrazione in una zona drammaticamente colpita dall'esodo in massa dai centri abitati e dalla desertificazione delle campagne. (int. scr. - 2803)

CHIARIELLO. — Al Ministro della sanità. — Allo scopo di avere una precisazione su un punto della legge ospedaliera che merita di essere chiarito, in maniera da non correre il rischio di veder dichiarato nullo un concorso proprio per difetto di norme precise, mentre in siffatta materia non deve essere lecito il dubbio.

È noto che entro il 31 dicembre 1969 vanno perfezionate le domande per concorsi interni negli ospedali, riservati ai candidati provvisti di giudizio di idoneità « purchè nella corrispondente qualifica e disciplina ». Capita spesso che, per la carenza di concorsi, verificatasi negli ultimi tempi, alcuni candidati abbiano ottenuto un giudizio di idoneità per il grado superiore al quale oggi aspirano: per esempio, sanitari che hanno ottenuto giudizio di idoneità per primario di ospedale di prima categoria e non siano in possesso di un giudizio di maturità per aiuto della stessa prima categoria. Tale candidato può sostenere gli esami essendo munito di un titolo di idoneità superiore?

Sarà bene che il Ministero dia il più rapidamente possibile precisi chiarimenti in tutta la complessa materia delle idoneità, ad evitare che esploda poi, a concorsi avvenuti, un lungo e costoso contenzioso. (int. scr. - 2804)

PEGORARO. — Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che la società « Eridania Zuccheri » non ha ottemperato agli impegni assunti con i sindacati dei lavoratori saccariferi per quanto riguarda la costruzione di un terminal petrolifero a Cologna Veneta per l'occupazione dei lavoratori licenziati dagli zuccherifici di S. Bonifacio e Montagnana a seguito della ristrutturazione aziendale.

Per sapere altresì se, così stando le cose, non ritengono opportuno prendere l'iniziativa di convocare le parti per ridiscutere l'intero problema e comunque assicurare i lavoratori dello zuccherificio di Montagnana e i produttori bieticoli che la campagna in detto stabilimento avrà luogo anche nel 1970. (int. scr. - 2805)

PINTO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere se può essere ritenuta legittima la richiesta del compartimento dell'Enel della Campania per il pagamento della somma di lire 296.186 da parte della signora Del Gaudio Carmela, da Ascea, per l'attacco della corrente elettrica. Si precisa che la signora Del Gaudio è una contadina che vive in una campagna del comune di Ascea che dista oltre 10 chilometri dal centro abitato ed è in condizioni economiche disagiate con tre figli a carico ed il marito disoccupato.

Si perpetua con tale richiesta l'orientamento privatistico dei dirigenti dell'Enel e si viene ad annullare il vantaggio sociale della nazionalizzazione che voleva raggiungere lo scopo di fornire un servizio a tutti i cittadini. È ovvio che non si assolve a tale compito chiedendo ad una contadina

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

4 DICEMBRE 1969

il pagamento di circa 300.000 lire per poter spegnere la luce ad olio. (int. scr. - 2806)

VERONESI, BALBO. — Al Ministro del tesoro. — Premesso che la Cassa di risparmio delle provincie lombarde ha da tempo sospeso l'accettazione delle domande di mutui fondiari a causa delle difficoltà che riscontra nell'emissione delle cartelle e che, inoltre, non dà corso neppure ai mutui già perfezionati e per i quali sono state concesse dagli interessati le relative garanzie;

tenuto presente che tra detti mutui già perfezionati molti riguardano operazioni di modesta entità il cui fermo rischia di portare gravi conseguenze per piccoli operatori e per privati risparmiatori,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda prendere al fine di giungere quanto meno ad uno sblocco parziale della situazione, invitando la Cassa di risparmio delle provincie lombarde a dar corso all'emissione delle cartelle relative ai mutui già perfezionati, quanto meno per quelli privati non eccedenti i 30 milioni di lire. (int. scr. - 2807)

BALBO. — Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità. — Per conoscere se non ritengano di massima urgenza e necessità accogliere la proposta di intervento ai sensi della legge 20 giugno 1969, n. 383, sulla con-

cessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969-70 formulata dal Comitato regionale per la programmazione ospedaliera del Piemonte.

Tra i proposti interventi vi è quello riguardante l'Ospedale civile di Mondovì per un contributo di lire 1.800.000.000 con inclusione nell'elenco 11 — gruppo C — « opere nuove ». Un accoglimento rapido e tempestivo di tale proposta varrebbe a risolvere il problema ospedaliero della città di Mondovì e dei suoi dintorni, problema che diventa ogni giorno più urgente per le crescenti esigenze della vasta zona monregalese.

La creazione di nuovi più ampi locali e di più moderne e confacenti attrezzature è fortemente sentita e messa in evidenza dalla carente situazione ospedaliera della città che minaccia, perdurando l'attuale situazione, di non essere più in grado di assolvere in modo adeguato ai suoi compiti. (int. scr. - 2808)

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica questa sera, alle ore 21, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. Alberto Alberti Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari